SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 28 ottobre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 204/L

LEGGE 3 ottobre 2002, n. **235.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000, e dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell'Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a Bruxelles il 18 settembre 2000.

02G0251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 settembre 2002.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO
E LE POLITICHE MIGRATORIE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI
LA CITTADINANZA E LE MINORANZE
DEL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1998, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio per i cittadini italiani residenti in Eritrea a partire dal 7 giugno 1998, nonché il successivo decreto di proroga del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000;

Ritenuto che, a seguito dell'instabilità della situazione politica interna e in considerazione della lentezza con cui si sta svolgendo il processo di pace tra l'Eritrea e l'Etiopia, persiste uno stato di generale insicurezza per i cittadini italiani ancora residenti in Eritrea;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Asmara;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dall'8 giugno 2002 con scadenza 7 giugno 2003.

Roma, 9 settembre 2002

Il direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
MARSILI

Il capo Dipartimento della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno
D'ASCENZO

Il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

02A12566

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 ottobre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 50.918 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno 2002, 9 luglio 2002 e 10 settembre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 giugno 2002 e scadenza 30 giugno 2004, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2002, entro le ore 11 del giorno 10 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 giugno 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 giugno 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12505

DECRETO 7 ottobre 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1996/2003, 1° ottobre 1998/2005, 1° aprile 2001/2008 e 1° aprile 2002/2009 relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2002 e scadenza 1° aprile 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 7.574.587.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.017.000.000,00;

n. 006410/379 del 22 marzo 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° aprile 2002, attualmente in circolazione per l'importo di € 14.179.800.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2002 e scadenza 1° aprile 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° aprile 2003, è accertato nella misura del:

1,85% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo IT0000367570), cedola n. 14;

1,70% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo IT0001263851), cedola n. 9;

1,65% per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109), cedola n. 4;

1,65% per i CCT settennali 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 710.438.502,68 così ripartiti:

€ 140.129.864,11 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo IT0000367570);

€ 171.061.438,57 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo IT0001263851);

€ 165.280.500,00 per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008 (codice titolo IT0003097109);

€ 233.966.700,00 per i CCT settennali 1° aprile 2002/2009 (codice titolo IT0003263115),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo n. 2216 (unità revisionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2002

Il direttore: CANNATA

02A12504

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2002.

Costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 8 del 2 settembre 1998 con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Considerato di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, alla ricostituzione del predetto comitato, per decorso del quadriennio di durata di validità;

Visti gli articoli 34 e 35 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica, nonché l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, i seggi da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto, in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, all'entità delle forze lavoro che vi sono impiegate ed alle diverse rappresentanze in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Esaminati i dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'I.N.P.S. di Campobasso, nonché quelli acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro di Campobasso;

Visto l'esito della riunione del 13 agosto 2002 tenutasi ai sensi dello stesso art. 35 con le locali organizzazioni sindacali, per sentirle in merito alla predetta ripartizione per settori economici dei membri chiamati a far parte del comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Ritenuto opportuno attenersi, allo scopo predetto, alle risultanze della citata riunione;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone che gli stessi rappresentanti siano nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che a tal fine, limitatamente ai settori economici interessati, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

Confederazione italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacato lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana lavoratori - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L.;

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori - C.I.S.A.L.;

Confederazione sindacati autonomi lavoratori - Conf.S.A.L.;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

Associazione industriali del Molise aderente alla Confindustria;

Associazione piccola e media industria - A.P.I. Molise aderente alla Confapi;

Unione del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione esercenti commercio - Confesercenti;

Unione molisana agricoltori - U.M.A.;

Federazione provinciale - CC.DD.;

Confederazione produttori agricoli - Copagri;

Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.;

Associazione provinciale artigiani - Confartigianato;

Associazione molisana artigiani - A.M.A. - C.A.S.A.;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Confederazione sindacale nazionale - U.A.I.;

Associazione bancaria italiana - A.B.I.;

Associazione tra le Casse di risparmio italiano - A.C.R.I.;

Associazione nazionale imprese assicuratrici - A.N.I.A.;

Associazione nazionale fra le banche popolari - «L. Luzzati»;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi collegiali pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la

direzione provinciale del lavoro di Campobasso, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire, sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza nei settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione italiana del lavoro - C.G.I.L.;

Confederazione italiana sindacati lavoratori - C.I.S.L.;

Unione italiana lavoratori - U.I.L.;

Unione generale del lavoro - U.G.L;

Confederazione italiana dirigenti d'azienda - C.I.D.A.;

per i datori di lavoro:

Associazione industriali del Molise aderente alla Confindustria;

Unione provinciale agricoltori - U.P.A.;

Unione del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti - Coldiretti;

Unione del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione provinciale artigiani - A.P.A. Confartigianato;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso è composto dai seguenti membri:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Russo Luigi, nato il 26 febbraio 1953;

2) sig. Mignogna Michele, nato il 2 novembre 1972;

3) sig. Occhionero Nicola, nato il 14 settembre 1977;

4) sig.ra De Risio Anna Addolorata, nata il 20 gennaio 1967;

5) sig. Martino Francesco, nato il 7 dicembre 1942;

6) sig. Germano Giovanni, nato il 18 ottobre 1936;

7) sig. Ciarciaglino Pietro, nato il 7 luglio 1963;

8) sig. Ballone Luigi, nato il 1° gennaio 1945;

9) sig. Figliola Cesare, nato il 16 febbraio 1927;

10) sig. Brusciano Giuseppe, nato il 7 luglio 1937;

11) sig. Marcantonio Nicola, nato il 13 dicembre 1934;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) dott. Guidone Ilario, nato il 18 febbraio 1956;

2) sig. Lembo Angelo Michele, nato il 28 agosto 1959;

3) sig. Mecci Luigi, nato il 15 gennaio 1955;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) dott. Barone Libero, nato il 18 dicembre 1957;

2) sig. Miranda Francesco, nato il 7 agosto 1955;

3) sig. Esposito Enzo, nato il 2 giugno 1950;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Campobasso;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Campobasso;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

Il comitato, composto come sopra, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento (art. 3 della legge 25 marzo 1999).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 20 settembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A12506

DECRETO 20 settembre 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 10 del 20 settembre 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso, ricostituito dallo scrivente con il citato decreto n. 10 del 20 settembre 2002;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone che gli stessi rappresentanti siano nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che a tal fine, limitatamente ai settori economici interessati, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

Federazione provinciale coltivatori diretti - Coldiretti;

Unione molisana agricoltori - U.P.A.;

Confederazione produttori agricoli - Copagri;

Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.;

Considerato per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi collegiali pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Campobasso, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire, sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza nei settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua degli indicati criteri e dirette a garantire una rappresentanza alle organizzazioni sindacali esponenti di interessi minoritari della categoria, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Federazione provinciale coltivatori diretti - Coldiretti;

Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.;

Confederazione produttori agricoli - Copagri;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso i signori:

Grande Giuseppina, nata il 4 maggio 1959;

Sisto Michelino, nato il 27 maggio 1965;

Iammatteo Egisto, nato il 29 settembre 1945;

De Renzis Michele, nato il 9 marzo 1959.

La predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento (art. 3 della legge 25 marzo 1999).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 20 settembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A12503

DECRETO 20 settembre 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/1989 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 10 del 20 settembre 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso, ricostituito dallo scrivente con il citato decreto n. 10 del 20 settembre 2002;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone che gli stessi rappresentanti siano nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che a tal fine, limitatamente ai settori economici interessati, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

Associazione provinciale artigiani - A.P.A. Confartigianato;

Associazione molisana artigiani - A.M.A. - C.A.S.A.;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Confederazione sindacale nazionale - U.A.I.;

Considerato per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi collegiali pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

Partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Campobasso, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire, sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza nei settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua degli indicati criteri e dirette a garantire una rappresentanza alle organizzazioni sindacali esponenti di interessi minoritari della categoria, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Associazione molisana artigiani - A.M.A. - C.A.S.A.;

Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria degli artigiani in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso i signori:

Ciccarella Silvano, nato il 1° gennaio 1955;

Caruso Giovanni, nato il 26 giugno 1943;

Di Ninno Guido, nato il 25 aprile 1948;

Trivisonno Giovanni, nato il 6 dicembre 1952.

La predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento (art. 3 della legge 25 marzo 1999).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 20 settembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A12502

DECRETO 20 settembre 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale, divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 10 del 20 settembre 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso;

Visto il comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso, ricostituito dallo scrivente con il citato decreto n. 10 del 20 settembre 2002;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone che gli stessi rappresentanti siano nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che a tal fine, limitatamente ai settori economici interessati, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

Unione del commercio, del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione esercenti commercio - Confesercenti;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette orga-

nizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi collegiali pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Campobasso, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire, sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza nei settori economici interessati all'attività dell'I.N.P.S.;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua degli indicati criteri e dirette a garantire una rappresentanza alle organizzazioni sindacali esponenti di interessi minoritari della categoria, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione esercenti commercio - Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Campobasso i signori:

De Sanctis Matteo, nato il 23 settembre 1939;

Zappone Luigi, nato il 12 giugno 1948;

Esposito Enzo, nato il 2 giugno 1950;

Poce Raffaele, nato il 3 giugno 1943.

La predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento (art. 3 della legge 25 marzo 1999), il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 20 settembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A12507

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 17 ottobre 2002.

Disciplina delle licenze volontarie per l'esportazione di principi attivi coperti da certificati complementari di protezione.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 3, commi 8-*bis*, *ter* e *quater*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti;

Visto l'art. 4-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Sentiti i settori interessati;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto si applica al rilascio di licenze volontarie non esclusive, a titolo oneroso, valide unicamente per l'esportazione di principi attivi di farmaci coperti da certificati complementari di protezione (CCP) di cui all'art. 3, commi 8-*bis*, *ter* e *quater*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del CCP non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

La licenza cessa di avere effetto allo scadere del CCP a cui fa riferimento.

Art. 2.

Richiesta di licenza volontaria

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria di cui al precedente articolo deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

b) nome del principio attivo;

c) estremi di protezione (numero del brevetto e del CCP);

d) indicazione dell'officina farmaceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

Art. 3.

Procedura di ottenimento

1. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata a/r o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti all'art. 2.

2. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata a/r o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto e/o sul CCP in base ad atti trascritti o annotati.

3. Qualora entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili d'intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmesso, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive - UIBM. Se nei trenta giorni successivi l'ufficio non comunica rilievi alle parti, l'accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

4. Nel caso in cui le parti comunicano all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui all'art. 5.

Art. 4.

Nomina della commissione

1. Il Ministero delle attività produttive, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra le parti.

2. La commissione è composta da cinque componenti e da altrettanti supplenti di cui:

due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

un rappresentante del Ministero della salute;

un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

un rappresentante dei produttori di principi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 5.

Conciliazione

1. La commissione di cui all'art. 4, entro trenta giorni dalla comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di principi attivi.

Art. 6.

Fallimento del tentativo di conciliazione

1. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Art. 7.

Informativa e verifica

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attività produttive riferisce al Parlamento in merito allo stato di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 8-*bis*, *ter* e *quater*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, e, successivamente, con frequenza annuale.

2. Qualora il Ministero delle attività produttive, ravvisi che lo stato di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto risulta insoddisfacente rispetto agli obiettivi sottesi alle disposizioni medesime, potrà apportare o proporre al Parlamento adeguate modifiche, rispettivamente al decreto medesimo ovvero alla legge 15 giugno 2002, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A12520

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2002.

Modifica della ubicazione del «Laboratorio Biolab S.p.a.».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, con il quale autorizza il Laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Considerato che data 10 maggio 2002 il Laboratorio Biolab S.p.a. ha trasferito la sede da Ozzano Emilia a Bologna in via del Tuscolano n. 9/e;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare l'ubicazione del Laboratorio Biolab S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001, relativo all'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo rilasciata al «Laboratorio Biolab S.p.a.», è modificato nell'ubicazione da Ozzano Emilia (Bologna), via Stradelli Guelfi n. 47 in Bologna, via del Tuscolano n. 9/e.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12496

DECRETO 19 settembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Angeli Pierantonio S.r.l. - Laboratorio chimico agrario», autorizzato con decreto 18 gennaio 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Angeli Pierantonio S.r.l. - Laboratorio chimico agrario» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 12 giugno 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 18 gennaio 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acido sorbico;

alcalinità delle ceneri;

ceneri;

cloruri;

solfati;

zuccheri riduttori.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12494

DECRETO 19 settembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enocontrol S.c. a r.l. - Centro analisi e ricerche agroalimentare», autorizzato con decreto 27 giugno 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/1999/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enocontrol S.c. a r.l. - Centro analisi e ricerche agroalimentare» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

cloruri - verifica del limite;

solfati - verifica del limite.

Roma, 19 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12493

DECRETO 26 settembre 2002.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico camera di commercio Torino», autorizzato con decreto 28 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai

laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 gennalo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale autorizza il «Laboratorio chimico camera di commercio Torino» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 giugno 2002, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato è integrata dalla seguente:

diglicerine cicliche.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A12495

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 ottobre 2002.

Rettifica al decreto 13 settembre 2002, n. 31100, e all'allegato *A* al decreto 30 novembre 2001, n. 33809, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 1591 del 25 settembre 2002 e n. 8381 del 1° ottobre 2002, con le quali l'INPDAP ha richiesto di rettificare il suddetto decreto n. 31100 del 13 settembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001 e del decreto n. 31100 del 13 settembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

In rettifica al decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le unità immobiliari di cui all'art. 1, site in via Vimercati n. 6, identificate dal foglio 259 - particella 148 - dal subalterno 1 al subalterno 48 restano vigenti, in quanto per mero errore materiale sono state eliminate dal decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001.

Le unità immobiliari site in via Vimercati individuate così come al comma 1 sono identificate dal civico n. 30 anziché n. 6.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

02A12299

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

PROVVEDIMENTO 16 ottobre 2002.

Adeguamento dei canoni e corrispettivi dovuti per l'anno 2003 per le concessioni e autorizzazioni diverse.

L'AMMINISTRATORE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002;

Visto l'art. 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, art. 7, comma 12, convertito, con modifiche, con legge n. 178 dell'8 agosto 2002;

Vista l'art. 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto l'art. 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente n. 17/2002 del 30 luglio 2002 con la quale sono stati confermati i criteri generali per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, stabiliti con provvedimento dell'Ente del 4 agosto 1998, nonché sono stati deliberati nel dettaglio i canoni da applicarsi per l'anno 2003;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (succeduto al Ministero dei lavori pubblici) non ha presentato rilievi o osservazioni entro i trenta giorni previsti dall'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'esercizio della vigilanza governativa;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 55, comma 23, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, i canoni ed i corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, per l'anno 2003 sono così determinati, secondo le tabelle allegate:

1) per gli «Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate prima del 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalle tabelle *D, E, F, G, H* ed *I* del decreto ministeriale 23 marzo 1990 aumentate del 150%, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

2) per gli «Attraversamenti longitudinali e trasversali, sotterranei ed aerei» le cui concessioni sono state rilasciate dopo il 21 agosto 1998, si applicano le tariffe previste dalla tabella *A* allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

3) per gli «Accessi in genere», si applicano le tariffe previste dalle tabelle *B* e *B.1* allegate al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice l'ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

4) per la «Pubblicità» lungo strade statali, si applicano le tariffe previste dalla tabella *C* allegata al provvedimento 4 agosto 1998 il cui relativo prezziario è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 27 settembre 2000, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria da agosto 1998 a maggio 2002;

5) per la «Pubblicità» all'interno delle aree di servizio di autostrade in gestione diretta dell'Ente, si applicano le tariffe di cui alla tabella «E» allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2001, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

6) per la «Pubblicità temporanea», nell'ambito di impianti per la distribuzione carburanti lungo strade statali, connessa a campagne pubblicitarie promozionali a carattere nazionale, si applicano le tariffe previste dalla tabella *C* allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con riduzione al mese e/o al giorno della tariffa per metro quadrato e con valore convenzionale del coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada «Ki» uguale a 3, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

7) per la «Pubblicità temporanea», nell'ambito di aree di servizio lungo autostrade in gestione diretta dell'Ente, in analogia al punto 5, si applicano le tariffe di cui alla tabella *E* allegata al provvedimento del 18 ottobre 2001, con riduzione al mese e/o giorno e al metro quadrato della tariffa, con aggiunta della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002;

8) per gli «Accessi ad impianti carburanti» si applicano le tariffe previste dalla tabella *D* allegata al provvedimento 4 agosto 1998, con l'aggiunta, per il canone di accesso, della rivalutazione monetaria, secondo l'indice ISTAT, da agosto 1998 a maggio 2002 e con il valore di «At», indicante il canone di affitto del terreno ANAS eventualmente occupato, rivalutato da giugno 1965 a maggio 2002. Il coefficiente ISTAT, indicante l'incremento da giugno 1965 a maggio 2002, secondo la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, è pertanto uguale a 16,3069. Il valore di «At» per l'anno 2003 è pertanto uguale ad € 2,10538 al metro quadrato;

9) il coefficiente ISTAT, indicante l'incremento da maggio 2001 a maggio 2002, da applicare per i punti da 1 a 8, secondo la tabella ISTAT degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, è pertanto uguale a 1,0226;

10) il coefficiente di maggiorazione «Ki» attinente all'importanza della strada, viene applicato, per le tabelle che lo prevedono, secondo i valori di cui ai decreti ministeriali indicati in appendice.

Roma, 16 ottobre 2002

L'amministratore: POZZI

CANONI DI CONCESSIONE
ANNO 2003

ELENCO TABELLE ALLEGATE

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998.

- POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI
- ATTRAVERSAMENTI
- LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI DAL 21 AGOSTO 1998

Tabella "A" **ATTRAVERSAMENTI** (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)

CANONI PER LICENZE DI ACCESSI

Tabella "B" **ACCESSI IN GENERE**
Tabella "B.1" **ACCESSI IN GENERE (tabella tipologie)**

CANONI PER AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Tabella "C" **PUBBLICITA' SU STRADE STATALI**
Tabella "C.1" **PUBBLICITA' TEMPORANEA SU STRADE STATALI**
Tabella "E" **PUBBLICITA' AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI**
Tabella "E.1" **PUBBLICITA' TEMPORANEA AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI**

CANONI PER CONCESSIONI IMPIANTI CARBURANTI

Tabella "D" **IMPIANTI CARBURANTI**

CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CONCESSI PRIMA DEL 21 AGOSTO 1998

*** **OGNUNO DEGLI IMPORTI INDICATI NELLE TABELLE DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

POSE LONGITUDINALI E TRASVERSALI

CANONI per condutture di acqua potabile e di gas per uso domestico:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "D" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150% x indicizzazione agosto 1998 – maggio 2001)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,09658	€ 0,18627	€ 0,28975
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 3,83596	€ 7,67882	€ 11,52168

CANONI per condutture di acqua per uso irriguo, acque di rifiuto e fognature:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "E" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150% x indicizzazione agosto 1998 – maggio 2001)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,04828	€ 0,09657	€ 0,13797
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 2,40092	€ 4,80185	€ 7,20278

CANONI per condotte di oli combustibili o gassosi o metanodotti:

CANONI DI CONCESSIONE (Tabella "F" D.M. 23.03.1990 + maggiorazione 150% x indicizzazione agosto 1998 – maggio 2001)	PER DIAMETRI NOMINALI:		
	Fino a mm. 100	da mm. 101 a mm. 400	da mm. 401 a mm. 1000
POSA LONGITUDINALE per metro lineare	€ 0,48293	€ 0,96588	€ 1,43602
POSA TRASVERSALE per metro lineare	€ 14,39865	€ 28,79043	€ 43,18910

ATTRAVERSAMENTI

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	CANONE (D.M. 1990) €	CANONE + Magg. 150% €	CANONE Magg. del 150% x indice agosto 98 – maggio 01 (1,0687) €
1	2	3	4	5
A.2.1	Tariffa per concessione di attraversamento con funivie, teleferiche, seggiovie, ecc. Per ogni attraversamento stradale, canone annuo	71,84690	179,61725	191,95695
A.2.2	Concessione per attraversamenti con sovrappassi o sottopassi (opere d'arte) canone annuo per ogni metro di larghezza dell'opera di attraversamento misurata in retto. a) con strade carrabili e ferrovie in concessione, per ml.	71,84690	179,61725	191,95695
	b) per sovrappassi o sottopassi pedonali, gallerie e ponti canali per condotte forzate, manufatti di attraversamento in genere di luce retta superiore a metri lineari 1, per metro lineare di lunghezza del manufatto misurata lungo l'asse di attraversamento e compresa fra i confini di proprietà stradale	21,55432	53,88582	57,58777
A.2.3	Canoni per linee di contatto per filobus e tramvie a) per linee di contatto e per ogni Km. o frazione lungo la statale, se trattasi di linea semplice bifilare	43,10865	107,77164	115,17555
	b) per linee di contatto e per ogni Km o frazione lungo la statale, se trattasi di linea a doppio filare	71,84690	179,61725	191,95695
	c) per attraversamenti per ogni bifilare, per metro lineare	3,59454	8,98635	9,60371
	d) per ogni sostegno infisso su proprietà stradale (D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248) linea a bassa tensione (€ 0,15493 x 6,9558 = €. 1,07771)	1,07771	2,69427	2,87936
	linea ad alta tensione (€ 0,25822 x 6,9558 = € 1,79618)	1,79618	4,49046	4,79895

LINEE ELETTRICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

Tab.	*TIPO DI CONCESSIONE*	CANONE (DPR 1248) €	CANONE (D.M. 1990) €	CANONE + Magg. 150% €	CANONE magg. del 150% x indice agosto 98 – maggio 01 €
1	2	3	4	5	6
A.3.1	**LINEE ELETTRICHE SOTTERRANEE**				
	A) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:				
	1) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,00154	0,01077	0,02694	0,02879
	2) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,00309	0,02155	0,05388	0,05758
	B) AD ALTA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:				
	3) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,07746	0,53885	1,34714	1,43968
	4) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,15493	1,07771	2,69427	2,87936
	C) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale:				
	5) se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,00129	0,00898	0,02245	0,02399
	6) se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,00154	0,01077	0,02694	0,02879
	D) A BASSA TENSIONE, per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale:				
	7) se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,03873	0,26943	0,67356	0,71983
	8) se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi	0,07746	0,53885	1,34714	1,43968
A.3.2	**LINEE ELETTRICHE AEREE**				
	A) AD ALTA TENSIONE				
	1) per ogni attraversamento con sostegni semplici	0,25822	1,79618	4,49046	4,80337
	2) per ogni attraversamento con sostegni doppi	0,51645	3,59237	8,98092	9,60675
	B) A BASSA TENSIONE				
	3) per ogni attraversamento con sostegni semplici	0,15493	1,07771	2,69275	2,87774
	4) per ogni attraversamento con sostegni doppi	0,30987	2,15542	5,38855	5,75874
A.3.3	**IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**				
	A) per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza	0,15493	1,07771	2,69275	2,87774
	B) per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada	0,05164	0,35923	0,89807	0,95976
	C) per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale	0,41316	2,87389	7,18472	7,67831

NOTE:

1. Qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui al punto **A.3.2** per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.
2. Debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.
3. Nel caso che gli impianti di cui ai punti **A.3.1** ed **A.3.2** (linee elettriche sotterranee e linee elettriche aeree) appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del **50%**. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui la punto **A.3.3** (impianti di pubblica illuminazione) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.
4. Gli impianti di telecomunicazione sono assimilati, ai fini dei canoni di concessione, alle linee elettriche.

N.B.: Il canone di cui alla colonna 4 si ottiene moltiplicando la tariffa prevista dal D.P.R. 23 luglio 1948, n. 1248 per il coefficiente moltiplicatore ISTAT pari al 6,9558 previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 23 marzo 1990.

TABELLA *A*

ATTRAVERSAMENTI
trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei.

Formula per la determinazione del canone di concessione:

$$C = [(Ct \times La \times Tp \times Ku \times Ko \times Kt) \times i \times Ki] + \{(V \times La) \times [0{,}003 + (0{,}002 \times Kt)]\} \times 1{,}0687$$

Formula indicizzata da agosto 1998 a maggio 2001

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato).

La = è la lunghezza dell'attraversamento in metri lineari.

Tp = è la larghezza dell'attraversamento in metri lineari (fascia di ingombro).

Ku = è il coefficiente di maggiorazione secondo il tipo dell'interferenza, ed è pari a:
- Ku = 1 qualora l'attraversamento avvenga fuori da aree pavimentate;
- Ku = 2 qualora l'attraversamento avvenga in corrispondenza di aree pavimentate;
- Ku = 0,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate fuori dalla proprietà ANAS;
- Ku = 1,5 qualora trattasi di attraversamento aereo con linee elettriche e/o per telecomunicazioni con sostegni o mensole ubicate all'interno della proprietà ANAS.

Ko = è il coefficiente di maggiorazione qualora vengano utilizzate opere d'arte della strada:
- Ko = 2 se vengono utilizzate;
- Ko = 1 se non vengono utilizzate.

Kt = è il coefficiente di maggiorazione per attraversamenti trasversali in sottosuolo: Kt = 12.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al **5%**, e che va ragguagliato all'interesse sui capitali.

V = valore, al metro lineare, delle opere da realizzare dal Concessionario.

0,003 = (1,5% x 20%) = prodotto dell'incidenza della manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del Concessionario per manutenzione e sorveglianza.

0,002 = maggiore onere di sorveglianza ANAS e per la gestione della strada pari al 2‰ del valore dell'opera da realizzare dal Concessionario.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

TABELLA *B*

ACCESSI IN GENERE

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C= [(Ct x La) x i x Ka] x Ki x 1,0687

Formula indicizzata da agosto 1998 a maggio 2001

dove:

Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato).

La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari.

i = = 0,05 = è l'interesse di capitalizzazione del bene, che si indica pari al **5%**, e che và ragguagliato all'interesse sui capitali.

Ka = è un coefficiente connesso con il tipo di accesso.

Ki = è il coefficiente di maggiorazione, già in uso per gli impianti carburanti, di cui al D.M. 14.06.1965 e successivi aggiornamenti, che sono commisurati, da 1 a 5, in relazione all'importanza della strada, alla distanza dei centri abitati ed all'importanza degli stessi (vedi "appendice").

In relazione a tale formula si è redatta la tabella di raffronto che segue.

In tale tabella sono riportati nella 1ª, 2ª e 3ª colonna rispettivamente la tabella di riferimento, il tipo di concessione (secondo le varie tipologie previste dal D.M. 23.03.1990) ed il prodotto **[Ct x (La = metri 1)] x i**, ove gli elementi hanno la stessa valenza di quelli relativi alla formula degli attraversamenti.

Nella 4ª colonna è riportato il **Ka** .

Nella 5ª colonna è riportato il canone di applicazione riveniente dal prodotto della colonna 3 per la colonna 4.

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

TABELLA *B.1*

ACCESSI IN GENERE

Tab.	TIPO DI CONCESSIONE	(Ct x 1) x 0,05 €	Ka	Canone €
1	2	3	4	5
A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	10	7,74685
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	15	11,62028
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m. 3,00 di larghezza dell'accesso	0,77468	30	23,24056
A.1a	Incremento di **A.1** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	11,62027
A.2a	Incremento di **A.2** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	17,43042
A.3a	Incremento di **A.3** del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq. 25	#	1,500	34,86084
	Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m. 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.	#	#	2,000
B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	20	5,1644
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	40	10,3288
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	60	15,4932
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	70	18,0754
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	90	23,2398
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	140	36,1508
B.6a	Incremento di **B.6** per ogni fabbricato oltre il sesto	0,25822	10	2,58228
C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m. 10,00, per ogni metro lineare di accesso	0,25822	100	25,8228
C.1a	Incremento di **C.1** per ogni metro lineare o frazione eccedente i m.10,00.	0,25822	50	12,911
C.1b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a **C.1** o a (**C.1** + **C.1a**).	#	#	1,400
C.1c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a **C.1** o a (**C.1** + **C.1a**).	#	#	1,800
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m. 20,00, per ogni metro lineare di accesso.	0,25822	160	41,3252
C.2a	Incremento di **C.2** per ogni metro lineare o frazione eccedente i m. 20,00 complessivi.	0,25822	200	51,644
C.2b	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq.200 di superficie a **C.2** o a (**C.2** + **C.2a**).	#	#	1,400
C.2c	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq.200 di superficie a **C.2** o a (**C.2** + **C.2a**).	#	#	1,800

TABELLA *C*

PUBBLICITÀ LUNGO O IN VISTA DI STRADE STATALI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C= [(Cv + Ms + Mc) x Ki] + (Cv x Kl) x 1,0687

Formula indicizzata da agosto 1998 a maggio 2001

dove:

Cv = canone base = **€/mq. 7,74685**;

Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = **€ 25,82284**;

Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = **€/mq. 5,16456**;

Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;

Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti- vedi "appendice").

*** **L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

TABELLA *C.1*

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU IMPIANTI CARBURANTI LUNGO STRADE STATALI

1.1) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in mesi e per ciascun mese:

C (mq/mese) = {[(Cv + Ms + Mc) x Ki] + (Cv x Kl)} : 12 x N x S x 1,0687

Formula indicizzata da agosto 1998 a maggio 2001

dove:

Cv = canone base = **€/mq. 7,74685**;
Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = **€ 25,82284**;
Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = **€/mq. 5,16456**;
Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;
Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);
N = numero dei mesi rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;
S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni mese di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;
Kl = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;
Ki = 3 valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);

sarà pari a: **[(7,74685 + 5,16456) x 3] : 12 =**
€ 3,22785 metro quadrato / mese di esposizione.

1.2) Autorizzazione per periodi di esposizione quantificabili in giorni e per ciascun giorno:

C (mq/giorno) = {[(Cv + Ms + Mc) x Ki] + (Cv x Kl)} : 365 x G x S x 1,0687

Formula indicizzata da agosto 1998 a maggio 2001

dove:

Cv = canone base = **€/mq. 7,74685**;
Ms = quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali ANAS = **€ 25,82284**;
Mc = maggiorazione per cartelli posizionati in area di distributori carburanti = **€/mq. 5,16456**;
Kl = coefficiente di maggiorazione per illuminazione pari a **1,5**;
Ki = coefficiente di maggiorazione connesso all'importanza della strada (D.M. 14.06.1965 e seguenti);
G = numero dei giorni rilevabili dalla richiesta di autorizzazione;
S = Superficie totale degli impianti pubblicitari da assoggettare a canone.

Pertanto la quantificazione del canone per ogni metro quadrato e per ogni giorno di esposizione, ponendo:

Ms = 0 presumendo che i sostegni dell'impianto pubblicitario non insistano su proprietà ANAS;
Kl = 0 in quanto la pubblicità in argomento non risulta effettuata mediante illuminazione;
Ki = 3 valore medio delle classi di Ki (Ki minimo = 1 ; Ki massimo = 5);

sarà pari a: **[(7,74685 + 5,16456) x 3] : 365 = € 0,10612 =**
€ 0,10612 metro quadrato / giorno di esposizione.

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

TABELLA *E*

PUBBLICITÀ SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

- *Si considerano, in analogia a quanto praticato dalla Società Autostrade s.p.a., tre classi di importi, a seconda dell'importanza dell'area di servizio;*

- *L'importanza dell'area di servizio è determinata dal volume di veicoli attraversante in media l'autostrada e quindi anche le relative aree di servizio;*

- *Le classi di canone sono:*

1. *€ 1.379,84 (fino a circa un milione di transiti di persone/anno)*
2. *€ 3.090,85 (fino a circa due milioni di transiti di persone/anno)*
3. *€ 3.973,95(oltre due milioni di transiti di persone/anno)*

(gli importi delle classi sono stati indicizzati da agosto 1998 a maggio 2001)

- *Gli importi di cui sopra sono riferiti ad un anno solare e per un cartello pubblicitario fisso (autorizzazione di durata triennale ex art.53 del D.P.R. n.495/92)) della dimensione di 18 metri quadrati;*

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

CLASSI DI CANONE AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

G.R.A.: CLASSE 3

AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO: CLASSE 3

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA: CLASSE 2

AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA: CLASSE 2

TABELLA *E.1*

PUBBLICITÀ TEMPORANEA SU AREE DI SERVIZIO LUNGO AUTOSTRADE IN GESTIONE DIRETTA ANAS

Area di CLASSE 1

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,20973 (0,19625 x 1,0687)

Canone al mese per metro quadrato: € 6,38590 (5,97540 x 1,0687)

Area di CLASSE 2

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,46913 (0,43898 x 1,0687)

Canone al mese per metro quadrato: € 14,30897 (13,38914 x 1,0687)

Area di CLASSE 3

Canone al giorno per metro quadrato: € 0,60437 (0,56552 x 1,0687)

Canone al mese per metro quadrato: € 18,37960 (17,19801 x 1,0687)

(i canoni delle rispettive classi sono stati indicizzati da agosto 1998 a maggio 2001)

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

TABELLA *D*

IMPIANTI CARBURANTI

Formula per la determinazione del canone di concessione:

C = (Cb x Ks x Ki x Is) + (At x Ki)

ove:

- **Cb =** **canone base** di accesso:

  Cb = (Ct x La) x i x Ka con **Ka = 80** ed **i = 0,05**

  Ct = è il valore medio del suolo di proprietà ANAS (valutabile in € 5,16456 al metro quadrato)

  La = è la larghezza dell'accesso in metri lineari

  Cb = (5,16456 x La) x 0,05 x 80 = €/ml 20,65827

  Cb.1 = Fronte impianto da m. 25 (accessi m. 7,50 x 2) = € 309,87 ;
  Cb.2 = Fronte impianto da m. 30 (accessi m. 10,00 x 2) = € 413,17 ;
  Cb.3 = Fronte impianto da m. 60 (accessi m. 15,00 x 2) = € 619,75 .

- **At =** **affitto terreno di proprietà ANAS**, che la Ditta o Società petrolifera intende utilizzare per la realizzazione dell'impianto carburanti; dovrà valutarsi il costo di affitto a metro quadrato da rivalutare annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria.

  (Indice ISTAT 14.06.1965 / 31.5.2002 = 16,3069 .)

  At 2003 = € 0,12911 x 16,3069 = € 2,10538 per metro quadrato

- **Ks =** **Coefficiente di maggiorazione relativo ai servizi annessi**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14.06.1965.

Ks.01 =	assenza di servizi annessi =	**1** ;
Ks.02 =	servizio bar =	**1,1** ;
Ks.03 =	servizio ristorante =	**1,2** ;
Ks.04 =	servizio albergo =	**1,4** ;
Ks.05 =	servizio bar, ristorante =	**1,25** ;
Ks.06 =	servizio bar, albergo =	**1,45** ;
Ks.07 =	servizio ristorante, albergo =	**1,50** ;
Ks.08 =	servizio bar, ristorante, albergo =	**1,55** .

- **Ki =** **Coefficiente di maggiorazione relativo all'importanza della strada**; potranno adottarsi i valori di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 14.06.1965 e D.M. seguenti.
- **Is =** indice Istat agosto 1998 / maggio 2001 **1,0687** (tabella dei coefficienti per tradurre valori in lire)

N.B.: *Per gli impianti carburanti in fregio a Strade Statali a quattro o più corsie, dotati di corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi, si applica come "canone base" il* ***Cb.3*** *pari a € 619,74827 .*

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO PER IL CANONE DI ACCESSO DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002)**

COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ

....

TABELLA PER IL CALCOLO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER IMPIANTI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE IN FREGIO A STRADE STATALI

UBICAZIONE IMPIANTO CARBURANTI					
Dati Identificativi	STRADA STATALE NUMERO:		DENOMINAZIONE:		
	Progressiva Km.ca:	Lato:	Località:	Comune:	Provincia:

DITTA O SOCIETÀ					
Dati Anagrafici	RAGIONE SOCIALE:				
	Via o Piazza	Num. civico	Cap	città	prov.
Dati Fiscali	CODICE FISCALE:		PARTITA IVA:		

ANNO 2003

CANONE ANNUO COMPLESSIVO		
CANONE ACCESSI:	**IMPORTO €**	
CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS:	**IMPORTO €**	
	SOMMANO €	
	IVA 20%	
	IMPORTO COMPLESSIVO €	

N.B.: Per il calcolo analitico della concessione vedi pagina seguente

CANONE ANNUO CONCESSIONE ACCESSI				
	DESCRIZIONE	**IMPORTO UNITARIO**	**Larghezza totale dei 2 accessi (metri lineari)**	**IMPORTO COMPLESSIVO**
Cb.1	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 25,00 , di cui m. 7,50 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 15,00	
Cb.2	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 30,00 , di cui m. 10,00 per ciascuno dei due accessi e m. 10,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 20,00	
Cb.3	Impianto carburanti con fronte verso strada di m. 60,00 , di cui m. 15,00 per ciascuno dei due accessi e m. 30,00 di aiuola spartitraffico.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.3	Impianto carburanti su Strada Statale a quattro o più corsie, dotato di corsie di accelerazione e decelerazione.	€ 20,65827	ml. 30,00	
Cb.x	Impianto carburanti con fronte verso strada di complessivi m. ...., di cui: • Primo accesso m. .... • Aiuola spartitraffico m. .... • Secondo accesso m. .... ***Larghezza totale accessi*** m.	€ 20,65827	ml.	
	IMPORTO €			
2	Coefficiente di maggiorazione **"Ks"** relativo ai servizi annessi ai singoli impianti			
	IMPORTO €			
3	Coefficiente di maggiorazione **"Ki"** relativo all'importanza della strada			
	IMPORTO €			
4	Coefficiente di rivalutazione **ISTAT** periodo Agosto 1998 / Maggio 2001			**1,0687**
	IMPORTO €			
5	Coefficiente di rivalutazione **ISTAT** periodo Maggio 2001 / Maggio 2002			**1,0226**
	CANONE ACCESSI: **IMPORTO €**			

CANONE ANNUO OCCUPAZIONE TERRENO ANAS		
Prezzo unitario per l'occupazione di terreno ANAS necessaria per la realizzazione dell'impianto carburanti, per l'anno **2003**, al metro quadrato:		**€/mq. 2,10538**
SUPERFICIE OCCUPATA mq.		
	IMPORTO €	
1	Coefficiente di maggiorazione **"Ki"** relativo all'importanza della strada	
	CANONE OCCUPAZIONE TERRENO ANAS: **IMPORTO €**	

PREZZIARIO 2002

NUOVI CANONI PUBBLICITÀ LUNGO LE STRADE STATALI

Tabella 1	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 2	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 3	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 4	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 5	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 6	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 7	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 8	CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 6) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 9	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 10	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 11	CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 12	CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 13	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 14	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 15	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS
Tabella 16	CARTELLONISTICA BIFACCIALE SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON ILLUMINAZIONE (da mq. 1 a mq. 12) CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

***** L'IMPORTO FINALE OTTENUTO, APPLICANDO LA RISPETTIVA CLASSE DI CANONE, DEVE ESSERE MOLTIPLICATO PER 1,0226 (INDICE ISTAT MAGGIO 2001 / MAGGIO 2002**

TABELLA 1

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	0,0	8,28	12,42	16,56	20,70	24,84	28,98	33,12	37,26	41,40
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,4937	0,0	16,56	24,84	33,12	41,40	49,67	57,95	66,23	74,51	82,79
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	0,0	24,84	37,26	49,67	62,09	74,51	86,93	99,35	111,77	124,19
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	0,0	33,12	49,67	66,23	82,79	99,35	115,91	132,46	149,02	165,58
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	0,0	49,67	74,51	99,35	124,19	149,02	173,86	198,70	223,53	248,37

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 2

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	0,0	35,88	53,81	71,75	89,69	107,63	125,57	143,50	161,44	179,38
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	0,0	44,15	66,23	88,31	110,39	132,46	154,54	176,62	198,70	220,77
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	0,0	52,43	78,65	104,87	131,09	157,30	183,52	209,74	235,95	262,17
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	0,0	60,71	91,07	121,43	151,78	182,14	212,50	242,85	273,21	303,57
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	0,0	77,27	115,91	154,54	193,18	231,81	270,45	309,08	347,72	386,36

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 3

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	1,5	20,70	24,84	28,98	33,12	37,26	41,40	45,53	49,67	53,81
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	1,5	41,40	49,67	57,95	66,23	74,51	82,79	91,07	99,35	107,63
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	1,5	62,09	74,51	86,93	99,35	111,77	124,19	136,60	149,02	161,44
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	1,5	82,79	99,35	115,91	132,46	149,02	165,58	182,14	198,70	215,26
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	1,5	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98	227,67	248,37	269,07
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	1,5	124,19	149,02	173,86	198,70	223,53	248,37	273,21	298,05	322,88

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 4

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	1,5	48,29	66,23	84,17	102,11	120,05	137,98	155,92	173,86	191,80
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	1,5	68,99	91,07	113,15	135,22	157,30	179,38	201,46	223,53	245,61
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	1,5	89,69	115,91	142,12	168,34	194,56	220,77	246,99	273,21	299,43
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	1,5	110,39	140,74	171,10	201,46	231,81	262,17	292,53	322,88	353,24
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	1,5	131,09	165,58	200,08	234,57	269,07	303,57	338,06	372,56	407,05
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	1,5	151,78	190,42	229,05	267,69	306,33	344,96	383,60	422,23	460,87

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 5

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	0,0	13,80	20,70	27,60	34,50	41,40	48,29	55,19	62,09	68,99
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	0,0	27,60	41,40	55,19	68,99	82,79	96,59	110,39	124,19	137,98
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	0,0	55,19	82,79	110,39	137,98	165,58	193,18	220,77	248,37	275,97
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	0,0	82,79	124,19	165,58	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 6

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	0,0	55,19	82,79	110,39	137,98	165,58	193,18	220,77	248,37	275,97
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	0,0	82,79	124,19	165,58	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	0,0	96,59	144,88	193,18	241,47	289,77	338,06	386,36	434,65	482,95
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	0,0	110,39	165,58	220,77	275,97	331,16	386,36	441,55	496,74	551,94

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 7

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	1,5	26,22	33,12	40,02	46,91	53,81	60,71	67,61	74,51	81,41
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	1,5	52,43	66,23	80,03	93,83	107,63	121,43	135,22	149,02	162,82
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	1,5	78,65	99,35	120,05	140,74	161,44	182,14	202,84	223,53	244,23
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	1,5	104,87	132,46	160,06	187,66	215,26	242,85	270,45	298,05	325,64
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	1,5	131,09	165,58	200,08	234,57	269,07	303,57	338,06	372,56	407,05
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	1,5	157,30	198,70	240,09	281,49	322,88	364,28	405,67	447,07	488,46

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 8

CARTELLONISTICA MONOFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 6)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI, CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	1,5	53,81	74,51	95,21	115,91	136,60	157,30	178,00	198,70	219,40
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	1,5	80,03	107,63	135,22	162,82	190,42	218,02	245,61	273,21	300,81
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	1,5	106,25	140,74	175,24	209,74	244,23	278,73	313,22	347,72	382,22
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	1,5	132,46	173,86	215,26	256,65	298,05	339,44	380,84	422,23	463,63
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	1,5	158,68	206,98	255,27	303,57	351,86	400,15	448,45	496,74	545,04
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	1,5	184,90	240,09	295,29	350,48	405,67	460,87	516,06	571,26	626,45

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 9

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	Ki	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	0,0	8,28	12,42	16,56	20,70	24,84	28,98	33,12	37,26	41,40
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	0,0	16,56	24,84	33,12	41,40	49,67	57,95	66,23	74,51	82,79
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	0,0	24,84	37,26	49,67	62,09	74,51	86,93	99,35	111,77	124,19
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	0,0	33,12	49,67	66,23	82,79	99,35	115,91	132,46	149,02	165,58
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	0,0	49,67	74,51	99,35	124,19	149,02	173,86	198,70	223,53	248,37
mq. 7	54,22797	0,00	0,00	54,22797	0,0	57,95	86,93	115,91	144,88	173,86	202,84	231,81	260,79	289,77
mq. 8	61,97482	0,00	0,00	61,97482	0,0	66,23	99,35	132,46	165,58	198,70	231,81	264,93	298,05	331,16
mq. 9	69,72168	0,00	0,00	69,72168	0,0	74,51	111,77	149,02	186,28	223,53	260,79	298,05	335,30	372,56
mq.10	77,46853	0,00	0,00	77,46853	0,0	82,79	124,19	165,58	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95
mq.11	85,21538	0,00	0,00	85,21538	0,0	91,07	136,60	182,14	227,67	273,21	318,74	364,28	409,81	455,35
mq.12	92,96224	0,00	0,00	92,96224	0,0	99,35	149,02	198,70	248,37	298,05	347,72	397,39	447,07	496,74

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 10

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	0,0	35,88	53,81	71,75	89,69	107,63	125,57	143,50	161,44	179,38
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	0,0	44,15	66,23	88,31	110,39	132,46	154,54	176,62	198,70	220,77
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	0,0	52,43	78,65	104,87	131,09	157,30	183,52	209,74	235,95	262,17
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	0,0	60,71	91,07	121,43	151,78	182,14	212,50	242,85	273,21	303,57
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	0,0	77,27	115,91	154,54	193,18	231,81	270,45	309,08	347,72	386,36
mq. 7	54,22797	0,00	25,82284	80,05081	0,0	85,55	128,33	171,10	213,88	256,65	299,43	342,20	384,98	427,75
mq. 8	61,97482	0,00	25,82284	87,79766	0,0	93,83	140,74	187,66	234,57	281,49	328,40	375,32	422,23	469,15
mq. 9	69,72168	0,00	25,82284	95,54452	0,0	102,11	153,16	204,22	255,27	306,33	357,38	408,43	459,49	510,54
mq.10	77,46853	0,00	25,82284	103,29137	0,0	110,39	165,58	220,77	275,97	331,16	386,36	441,55	496,74	551,94
mq.11	85,21538	0,00	25,82284	111,03822	0,0	118,67	178,00	237,33	296,67	356,00	415,33	474,67	534,00	593,33
mq.12	92,96224	0,00	25,82284	118,78508	0,0	126,95	190,42	253,89	317,36	380,84	444,31	507,78	571,26	634,73

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 11

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	0,00	7,74685	1,5	20,70	24,84	28,98	33,12	37,26	41,40	45,53	49,67	53,81
mq. 2	15,49370	0,00	0,00	15,49370	1,5	41,40	49,67	57,95	66,23	74,51	82,79	91,07	99,35	107,63
mq. 3	23,24056	0,00	0,00	23,24056	1,5	62,09	74,51	86,93	99,35	111,77	124,19	136,60	149,02	161,44
mq. 4	30,98741	0,00	0,00	30,98741	1,5	82,79	99,35	115,91	132,46	149,02	165,58	182,14	198,70	215,26
mq. 5	38,73426	0,00	0,00	38,73426	1,5	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98	227,67	248,37	269,07
mq. 6	46,48112	0,00	0,00	46,48112	1,5	124,19	149,02	173,86	198,70	223,53	248,37	273,21	298,05	322,88
mq. 7	54,22797	0,00	0,00	54,22797	1,5	144,88	173,86	202,84	231,81	260,79	289,77	318,74	347,72	376,70
mq. 8	61,97482	0,00	0,00	61,97482	1,5	165,58	198,70	231,81	264,93	298,05	331,16	364,28	397,39	430,51
mq. 9	69,72168	0,00	0,00	69,72168	1,5	186,28	223,53	260,79	298,05	335,30	372,56	409,81	447,07	484,33
mq.10	77,46853	0,00	0,00	77,46853	1,5	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95	455,35	496,74	538,14
mq.11	85,21538	0,00	0,00	85,21538	1,5	227,67	273,21	318,74	364,28	409,81	455,35	500,88	546,42	591,95
mq.12	92,96224	0,00	0,00	92,96224	1,5	248,37	298,05	347,72	397,39	447,07	496,74	546,42	596,09	645,77

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 12

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	0,00	25,82284	33,56969	1,5	48,29	66,23	84,17	102,11	120,05	137,98	155,92	173,86	191,80
mq. 2	15,49370	0,00	25,82284	41,31654	1,5	68,99	91,07	113,15	135,22	157,30	179,38	201,46	223,53	245,61
mq. 3	23,24056	0,00	25,82284	49,06340	1,5	89,69	115,91	142,12	168,34	194,56	220,77	246,99	273,21	299,43
mq. 4	30,98741	0,00	25,82284	56,81025	1,5	110,39	140,74	171,10	201,46	231,81	262,17	292,53	322,88	353,24
mq. 5	38,73426	0,00	25,82284	64,55710	1,5	131,09	165,58	200,08	234,57	269,07	303,57	338,06	372,56	407,05
mq. 6	46,48112	0,00	25,82284	72,30396	1,5	151,78	190,42	229,05	267,69	306,33	344,96	383,60	422,23	460,87
mq. 7	54,22797	0,00	25,82284	80,05081	1,5	172,48	215,26	258,03	300,81	343,58	386,36	429,13	471,91	514,68
mq. 8	61,97482	0,00	25,82284	87,79766	1,5	193,18	240,09	287,01	333,92	380,84	427,75	474,67	521,58	568,50
mq. 9	69,72168	0,00	25,82284	95,54452	1,5	213,88	264,93	315,98	367,04	418,09	469,15	520,20	571,26	622,31
mq.10	77,46853	0,00	25,82284	103,29137	1,5	234,57	289,77	344,96	400,15	455,35	510,54	565,74	620,93	676,12
mq.11	85,21538	0,00	25,82284	111,03822	1,5	255,27	314,60	373,94	433,27	492,60	551,94	611,27	670,60	729,94
mq.12	92,96224	0,00	25,82284	118,78508	1,5	275,97	339,44	402,91	466,39	529,86	593,33	656,81	720,28	783,75

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 13

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	0,0	13,80	20,70	27,60	34,50	41,40	48,29	55,19	62,09	68,99
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	0,0	27,60	41,40	55,19	68,99	82,79	96,59	110,39	124,19	137,98
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	0,0	55,19	82,79	110,39	137,98	165,58	193,18	220,77	248,37	275,97
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	0,0	82,79	124,19	165,58	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95
mq. 7	54,22797	36,15198	0,00	90,37995	0,0	96,59	144,88	193,18	241,47	289,77	338,06	386,36	434,65	482,95
mq. 8	61,97482	41,31655	0,00	103,29137	0,0	110,39	165,58	220,77	275,97	331,16	386,36	441,55	496,74	551,94
mq. 9	69,72168	46,48112	0,00	116,20280	0,0	124,19	186,28	248,37	310,46	372,56	434,65	496,74	558,84	620,93
mq.10	77,46853	51,64568	0,00	129,11421	0,0	137,98	206,98	275,97	344,96	413,95	482,95	551,94	620,93	689,92
mq.11	85,21538	56,81025	0,00	142,02563	0,0	151,78	227,67	303,57	379,46	455,35	531,24	607,13	683,02	758,91
mq.12	92,96224	61,97482	0,00	154,93706	0,0	165,58	248,37	331,16	413,95	496,74	579,53	662,32	745,12	827,91

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 14

CARTELLONISTICA BIFACCIALE SENZA ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	Kl	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	0,0	41,40	62,09	82,79	103,49	124,19	144,88	165,58	186,28	206,98
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	0,0	55,19	82,79	110,39	137,98	165,58	193,18	220,77	248,37	275,97
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	0,0	68,99	103,49	137,98	172,48	206,98	241,47	275,97	310,46	344,96
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	0,0	82,79	124,19	165,58	206,98	248,37	289,77	331,16	372,56	413,95
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	0,0	96,59	144,88	193,18	241,47	289,77	338,06	386,36	434,65	482,95
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	0,0	110,39	165,58	220,77	275,97	331,16	386,36	441,55	496,74	551,94
mq. 7	54,22797	36,15198	25,82284	116,20279	0,0	124,19	186,28	248,37	310,46	372,56	434,65	496,74	558,84	620,93
mq. 8	61,97482	41,31655	25,82284	129,11421	0,0	137,98	206,98	275,97	344,96	413,95	482,95	551,94	620,93	689,92
mq. 9	69,72168	46,48112	25,82284	142,02564	0,0	151,78	227,67	303,57	379,46	455,35	531,24	607,13	683,02	758,91
mq.10	77,46853	51,64568	25,82284	154,93705	0,0	165,58	248,37	331,16	413,95	496,74	579,53	662,32	745,12	827,91
mq.11	85,21538	56,81025	25,82284	167,84847	0,0	179,38	269,07	358,76	448,45	538,14	627,83	717,52	807,21	896,90
mq.12	92,96224	61,97482	25,82284	180,75990	0,0	193,18	289,77	386,36	482,95	579,53	676,12	772,71	869,30	965,89

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 15

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI SENZA SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	0,00	12,91141	1,5	26,22	33,12	40,02	46,91	53,81	60,71	67,61	74,51	81,41
mq. 2	15,49370	10,32913	0,00	25,82283	1,5	52,43	66,23	80,03	93,83	107,63	121,43	135,22	149,02	162,82
mq. 3	23,24056	15,49370	0,00	38,73426	1,5	78,65	99,35	120,05	140,74	161,44	182,14	202,84	223,53	244,23
mq. 4	30,98741	20,65827	0,00	51,64568	1,5	104,87	132,46	160,06	187,66	215,26	242,85	270,45	298,05	325,64
mq. 5	38,73426	25,82284	0,00	64,55710	1,5	131,09	165,58	200,08	234,57	269,07	303,57	338,06	372,56	407,05
mq. 6	46,48112	30,98741	0,00	77,46853	1,5	157,30	198,70	240,09	281,49	322,88	364,28	405,67	447,07	488,46
mq. 7	54,22797	36,15198	0,00	90,37995	1,5	183,52	231,81	280,11	328,40	376,70	424,99	473,29	521,58	569,88
mq. 8	61,97482	41,31655	0,00	103,29137	1,5	209,74	264,93	320,12	375,32	430,51	485,70	540,90	596,09	651,29
mq. 9	69,72168	46,48112	0,00	116,20280	1,5	235,95	298,05	360,14	422,23	484,33	546,42	608,51	670,60	732,70
mq.10	77,46853	51,64568	0,00	129,11421	1,5	262,17	331,16	400,15	469,15	538,14	607,13	676,12	745,12	814,11
mq.11	85,21538	56,81025	0,00	142,02563	1,5	288,39	364,28	440,17	516,06	591,95	667,84	743,74	819,63	895,52
mq.12	92,96224	61,97482	0,00	154,93706	1,5	314,60	397,39	480,19	562,98	645,77	728,56	811,35	894,14	976,93

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

TABELLA 16

CARTELLONISTICA BIFACCIALE CON ILLUMINAZIONE - (da mq 1 a mq 12)
SU AREE DI DISTRIBUTORI CARBURANTI CON SOSTEGNI IN PROPRIETÀ ANAS

Sup. Cartello	CV= (7,74685xmq) €	MC= (5,16456xmq) €	Ms= 25,82284 €	Cv+Mc+M= €	KI	Ki = 1 €	Ki = 1,5 €	Ki = 2 €	Ki = 2,5 €	Ki = 3 €	Ki = 3,5 €	Ki = 4 €	Ki = 4,5 €	Ki = 5 €
mq. 1	7,74685	5,16456	25,82284	38,73425	1,5	53,81	74,51	95,21	115,91	136,60	157,30	178,00	198,70	219,40
mq. 2	15,49370	10,32913	25,82284	51,64567	1,5	80,03	107,63	135,22	162,82	190,42	218,02	245,61	273,21	300,81
mq. 3	23,24056	15,49370	25,82284	64,55710	1,5	106,25	140,74	175,24	209,74	244,23	278,73	313,22	347,72	382,22
mq. 4	30,98741	20,65827	25,82284	77,46852	1,5	132,46	173,86	215,26	256,65	298,05	339,44	380,84	422,23	463,63
mq. 5	38,73426	25,82284	25,82284	90,37994	1,5	158,68	206,98	255,27	303,57	351,86	400,15	448,45	496,74	545,04
mq. 6	46,48112	30,98741	25,82284	103,29137	1,5	184,90	240,09	295,29	350,48	405,67	460,87	516,06	571,26	626,45
mq. 7	54,22797	36,15198	25,82284	116,20279	1,5	211,12	273,21	335,30	397,39	459,49	521,58	583,67	645,77	707,86
mq. 8	61,97482	41,31655	25,82284	129,11421	1,5	237,33	306,33	375,32	444,31	513,30	582,29	651,29	720,28	789,27
mq. 9	69,72168	46,48112	25,82284	142,02564	1,5	263,55	339,44	415,33	491,22	567,12	643,01	718,90	794,79	870,68
mq.10	77,46853	51,64568	25,82284	154,93705	1,5	289,77	372,56	455,35	538,14	620,93	703,72	786,51	869,30	952,09
mq.11	85,21538	56,81025	25,82284	167,84847	1,5	315,98	405,67	495,36	585,05	674,74	764,43	854,12	943,81	1033,50
mq.12	92,96224	61,97482	25,82284	180,75990	1,5	342,20	438,79	535,38	631,97	728,56	825,15	921,74	1018,32	1114,91

il valore del canone è indicizzato da agosto 1998 a maggio 2001

APPENDICE

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI
RIPORTANTI I COEFFICIENTI " Ki " DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIÀ IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI
(ex coefficiente di maggiorazione "B")

---

1) - **Decreto Ministeriale 14.06.1965**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.
(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).

2) - **Decreto Ministeriale 22.11.1966**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).

3) - **Decreto Ministeriale 20.04.1969**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).

4) - **Decreto Ministeriale 30.10.1970**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).

5) - **Decreto Ministeriale 16.04.1973**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.
(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).

6) - **Decreto Ministeriale 03.08.1979**
Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.
(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).

7) - **Decreto Ministeriale 28.12.1990**
Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze d'accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete viaria statale.
(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).

02A12404

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 ottobre 2002.

Proroga dei termini per gli adempimenti della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 175/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 ottobre 2002;

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE, a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Vista la deliberazione n. 151/02;

Considerato che:

l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) pubblica nel proprio sito Internet, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso (di seguito: il bando), contenente:

a) le modalità per la presentazione della richiesta di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e le modalità di valutazione delle domande e di assegnazione degli interventi;

b) la descrizione delle procedure trasparenti e non discriminatorie di valutazione delle domande di cui all'art. 4, comma 4.2, del predetto provvedimento e il termine per la loro presentazione;

l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02 stabilisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione il Gestore della rete pubblica nel proprio sito Internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);

il Gestore rete ha richiesto all'Autorità, con nota in data 24 settembre 2002 (prot. Autorità 119948 del 25 settembre 2002), chiarimenti in merito alle condizioni di cui alla deliberazione n. 151/02 incidenti sulla stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Ritenuto che sia opportuno prevedere, al fine di consentire l'acquisizione degli elementi necessari al completamento del bando e del documento di specifiche tecniche, la proroga dei termini di cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione n. 151/02;

Decreta:

1. I termini di cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, sono prorogati al 30 novembre 2002.

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Di dare mandato al presidente di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e per le altre azioni a seguire.

Milano, 9 ottobre 2002

Il presidente: RANCI

02A12567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Repubblica del Nicaragua, della Repubblica di Honduras, della Repubblica popolare democratica di Corea, della Repubblica del Kazakhstan, della Repubblica di Estonia e della Repubblica di Haiti.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. José Cuadra Chamorro, Ambasciatore della Repubblica del Nicaragua, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Luis Armando Bottazzi Suárez, Ambasciatore della Repubblica di Honduras, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Choe Taek San, Ambasciatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. signora Byrganym Aitimova, Ambasciatore della Repubblica del Kazakhstan, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Jüri Seilenthal, Ambasciatore della Repubblica di Estonia, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 settembre 2002 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Roger Perodin, Ambasciatore della Repubblica di Haiti, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

02A12473

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, del Gran Premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia: estrazione avvenuta in Roma il 13 ottobre 2002.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, del Gran Premio di Merano, del Festival di Napoli e della Maratona d'Italia: estrazione avvenuta in Roma il 13 ottobre 2002.

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie F n. 80473 di € 1.000.000,00 abbinato a Eleonora Pedron vincitrice del concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme;

2) biglietto serie D n. 98188 di € 250.000,00 abbinato al cavallo Present Blue vincitore del Gran Premio di Merano;

3) biglietto serie D n. 29003 di € 200.000,00 abbinato alla canzone Vorrei vincitrice del Festival di Napoli;

4) biglietto serie D n. 70429 di € 100.000,00 abbinato all'atleta Too Kirwa Daniel vincitore della Maratona d'Italia di Capri.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie F	80473	€ 1.500,00
2) biglietto serie D	98188	€ 1.000,00
3) biglietto serie D	29003	€ 500,00
4) biglietto serie D	70429	€ 250,00

Estratto del regolamento delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956 n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814; 30 dicembre 1970, n. 1433 e 16 dicembre 1988, n. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

02A12568

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 25 ottobre 2002

Dollaro USA	0,9763
Yen giapponese	121,21
Corona danese	7,4315
Lira Sterlina	0,62860
Corona svedese	9,1286
Franco svizzero	1,4663
Corona islandese	86,79
Corona norvegese	7,3580
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57225
Corona ceca	30,925
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,12
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5945
Lira maltese	0,4125
Zloty polacco	3,9640
Leu romeno	32610
Tallero sloveno	228,9750
Corona slovacca	41,484
Lira turca	1637000
Dollaro australiano	1,7572
Dollaro canadese	1,5277
Dollaro di Hong Kong	7,6140
Dollaro neozelandese	2,0055
Dollaro di Singapore	1,7336
Won sudcoreano	1197,53
Rand sudafricano	9,8865

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A12687

Prospetto del corso medio dei titoli del primo semestre 2002, valevole per il secondo semestre 2002 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Certificati di credito del Tesoro				
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006_s 1,80%	102,47	100,67	92,22	90,60
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 1,90%	105,84	103,94	95,26	93,55
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,10%	102,45	100,35	92,21	90,32
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 1,90%	102,31	100,41	92,08	90,37
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 1,90%	103,94	102,04	93,55	91,84
IT0000367638	C.C.T. Ind. 1-7-1997/2007 s 1,90%	103,96	102,06	93,56	91,85
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 2,15%	104,11	101,96	93,69	91,76
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 2,50%	102,47	99,97	92,22	89,97
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 1,90%	101,96	100,06	91,76	90,05
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 2,00%	103,65	101,65	93,28	91,48
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 2,10%	102,86	100,76	92,57	90,68
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,05%	102,34	100,29	92,11	90,26
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 2,00%	102,47	100,47	92,22	90,42
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 2,10%	102,64	100,54	92,37	90,48
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,05%	102,67	100,62	92,40	90,56
IT0003132419	C.C.Z. 15/06/01/2003	95,77	95,77	86,19	86,19

IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 1,90%	**102,57**	**100,67**	**92,31**	**90,60**
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 2,00%	**102,84**	**100,84**	**92,55**	**90,75**
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 1,90%	**102,32**	**100,42**	**92,08**	**90,37**
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.1,75 %	**102,23**	**100,48**	**92,01**	**90,43**
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 1,85%	**102,40**	**100,55**	**92,16**	**90,49**
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 1,90%	**102,46**	**100,56**	**92,21**	**90,50**
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 1,85%	**102,45**	**100,60**	**92,20**	**90,54**
IT0003057764	C.C.T. Luglio 2005 ind. 1,70%	**102,83**	**101,13**	**92,55**	**91,02**
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 1,90%	**102,63**	**100,73**	**92,36**	**90,65**
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 1,95%	**102,73**	**100,78**	**92,45**	**90,70**
IT0001413944	C.C.T. 1-12-99/2006 ind. Sem. 1,95%	**102,65**	**100,70**	**92,38**	**90,63**
IT0001415402	C.C.T. EST. CRED: IMP. 01-01-2000/2007 1,70%	**102,70**	**101,00**	**92,43**	**90,90**
IT0003017016	C.C.T. AG07 1,80% sem.	**102,51**	**100,71**	**92,26**	**90,64**
IT0003097109	C.C.T. 01/04/ 2001/2008 1,90%	**102,59**	**100,69**	**92,33**	**90,62**
IT0003162168	C.C.T. 2001/2008 1,80%	**102,47**	**100,67**	**92,22**	**90,60**
IT0003222087	C.C.T. 2001/2008 1,70%	**102,63**	**100,93**	**92,37**	**90,84**
IT0003219711	C.C.T. 2002/2009 1,70%	**102,32**	**100,62**	**92,09**	**90,56**
IT0003263115	C.C.T.: 1/4/2002/2009 1,90% Titolo con cedola	**102,64**	**100,74**	**92,38**	**90,67**
IT0001443891	**C.T.Z. 16-3--00/2002**	99,53	99,53	**89,58**	**89,58**
IT0001488110	**C.T.Z. 15-07/2002**	99,61	99,61	**89,64**	**89,64**
IT0003060925	**C.T.Z. 31-12/2002**	92,52	92,52	**83,27**	**83,27**
IT0003097125	**C.T.Z. 30-03/2003**	96,62	96,62	**86,95**	**86,95**
IT0003171961	**C.T.Z 2001/2003**	94,73	94,73	**85,26**	**85,26**
IT00032171830	**C.T.Z. 2/01/2002/31/12/2003**	93,52	93,52	**84,17**	**84,17**
IT0003263107	**C.T.Z. 28/03/2002/31/03/2004**	93,05	93,05	**83,75**	**83,75**
IT0003331979	**C.T.Z. 20/02/2002/2004**	92,46	92,46	**83,21**	**83,21**
	Buoni del Tesoro poliennali				
IT0001310363	*B.T.P. 1,50% 1999/2002*	**249,97**	**99,97**	**224,97**	**89,97**
IT0001344057	B.T.P. 3,00% 16-4-99/2002	**101,39**	**99,89**	**91,25**	**89,90**

IT0001376141	B.T.P. 3,75% 04-10-99/2002	102,03	100,15	91,82	90,13
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1-3-97/2002	103,43	100,30	93,09	90,27
IT0001326575	B.T.P. 3,00% 16- 4-1999/2002	101,44	99,94	91,30	89,95
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-05/1992-2002	107,96	101,96	97,16	91,76
IT0001124251	B.T.P. 15-05-1997/2002 6,25%	104,05	100,92	93,65	90,83
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9- 1992/2002	108,97	102,97	98,07	92,67
IT0001156394	B.T.P. 5,75% 1- 9-1997/2002	103,90	101,02	93,51	90,92
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/2003	111,79	105,79	100,61	95,21
IT0001423844	B.T.P. 4,50% 15- 1-2000-2003	103,02	100,77	92,72	90,69
IT0001206066	B.T.P. 5,00% 15-02-1998-2003	103,71	101,21	93,33	91,08
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	112,41	106,66	101,17	95,99
IT0001453262	B.T.P. 4,75% 15-4-2000/2003	103,51	101,13	93,16	91,02
IT0001224283	B.T.P. 4,75% 1- 5-1998/2003	103,54	101,16	93,18	91,04
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1-6-1993/2003	113,45	106,41	102,11	97,16
IT0001477386	B.T.P. 5,00% 15-6-2000/2003	104,01	101,51	93,61	91,36
IT0001244638	B.T.P. 4,50% 17- 7-1998/2003	103,22	100,97	92,90	90,87
IT000366515	B.T.P. 10,00% 1-08-1993/2003	112,92	107,92	101,63	97,13
IT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/2003	111,88	107,38	100,69	96,64
IT0001263844	B.T.P. 4,00% 2-10-1998/2003	102,32	100,32	92,09	90,29
IT0003023550	B.T.P. 5,25% 15-10-2000/2003	104,72	102,09	94,25	91,88
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12- 1993/2003	114,25	110,00	102,83	99,00
IT0000366762	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/2004	111,97	107,32	100,77	96,95
IT0001305454	B.T.P.3,25% 12-1999/2004	100,46	98,83	90,41	88,95
IT0003074991	B.T.P. 5,00% 15/2/2001/2004	104,36	101,86	93,92	91,67
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	112,67	108,42	101,40	97,58
IT0001326567	B.T.P. 3,25% 16-4-99 2004	100,26	98,63	90,23	88,77
IT0003101992	B.T.P. 4,50% 2001/2004	103,23	100,98	92,91	90,88
IT0003141741	B.T.P. 4,50% 1-07-2001/2004	103,20	100,95	92,88	90,86
IT0001352803	B.T.P. 4,00 % 16/7/1999- 2004	101,96	99,96	91,76	89,96
IT000366937	B.T.P. 8,50% 1-08-1994/2004	113,52	109,27	102,17	98,34
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 01-1995/2005	117,91	113,16	106,11	101,84

IT000367174	B.T.P. 10,50% 1-04-1995/2005	122,29	117,04	110,06	105,33
IT0001413936	B.T.P. 4,75% 1- 1-2000/2005	103,66	101,28	93,29	91,15
IT0000367315	B.T.P. 10,50% 1- 09-1995/2005	124,36	119,11	111,92	107,19
IT0001488102	B.T.P. 5,25% 17- 07-2000/2005	105,08	102,45	94,57	92,21
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	119,71	114,96	107,74	103,46
IT0003088959	B.T.P. 4,75% 15-03-2001/2006	103,38	101,00	93,04	90,90
IT0000367687	B.T.P.8,75% 1- 07- 1996/2006	120,39	116,01	108,35	104,40
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11- 1996/2006	116,72	112,84	105,04	101,55
IT0001086559	B.T.P. 6,75% 1-02- 1997/2007	112,39	109,01	101,15	98,11
IT0001132098	*B.T.P. 6,75% 1 - 07-1997/2007*	112,82	109,44	101,53	98,49
IT0001170007	*B.T.P 6,00% 1-11-1997/2007*	109,13	106,13	98,21	95,51
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 01-05-98/2008*	103,65	101,15	93,29	91,04
IT0001273363	*B.T.P. 4,50% 1-11-98/2009*	99,78	97,53	89,80	87,77
IT0001338612	*B.T.P. 4,25% 01-05-1999/2009*	97,57	95,44	87,81	85,89
IT003080402	*B.T.P. 5,25% 01-02-2001/2011*	103,66	101,03	93,29	90,93
IT0000366655	*B.T.P. 9,00% 01-11-93/2023*	148,23	143,73	133,41	129,36
IT0000366721	*B.T.P. 8,50% 22-12-93/2023*	143,60	139,35	129,24	125,42
IT0001086567	*B.T.P. 7,25% 01-11-96/2026*	126,55	122,92	113,90	110,63
IT0001174611	*B.T.P. 6,50% 01-11-97/2027*	116,25	113,00	104,63	101,70
IT0001278511	*B.T.P. 5,25% 01-11-98/2029*	98,84	96,21	88,95	86,58
IT0001444378	*B.T.P. 6,00% 01-11-99/2031*	109,89	106,89	98,90	96,20
IT0001448619	*B.T.P. 01/11/2010 5,50%*	105,72	102,97	95,15	92,67
IT0003171946	*B.T.P. 01/9/2001-1/3/2007 4,50%*	101,68	99,43	91,51	89,48
IT0003178446	*B.T.P.01/10/2001-2004 4,00%*	101,74	99,74	91,56	89,76
IT0003190912	*B.T.P. 01/8/2001-1/2/2012 5,00%*	101,48	98,98	91,33	89,08
IT0003231146	*B.T.P. 2002/2005 4,50%*	100,98	98,98	90,88	89,08
IT0003242747	*B.T.P. 2002/2017 5,25%*	100,86	98,23	90,77	88,41
IT0003248512	*B.T.P. 2002/2005 4,00% TF*	101,17	99,17	91,05	89,25
IT0003256820	*B.T.P. 2002/2033 5,75% EUR*	105,93	103,05	95,34	92,75
IT0003271019	*B.T.P. 2002/2007 5,00% EUR*	103,54	101,04	93,19	90,94
IT0003288864	*B.T.P. 2002/2005 4,50% EUR*	102,44	100,31	92,20	90,28

	Titoli di Stato in valuta				
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 6,10%	**106,98**	**103,93**	**96,28**	**93,54**
IT0006527532	Repubblica Ellenica 11/03/99 2019 5,00%	**94,29**	**91,79**	**84,86**	**82,61**
XS0087629886	EUROBOND Repubblic of Italy TF 6,00%	**107,70**	**104,70**	**96,93**	**94,23**
XS0092514560	RUROBOND Repubblic of Italy TF 5,00%	**105,41**	**102,91**	**94,86**	**92,61**
XS0098449456	EUROBOND Repubblic of Italy TF 1999/2029 4,25%	**91,51**	**89,38**	**82,36**	**80,44**
XS0100688190	EUROBOND Repubblic of Italy Swap linked	**95,69**	**93,28**	**86,12**	**83,95**
XS0110913935	EUROBOND Repubblic of Italy 2000/2005 6,75% 3,38%	**104,78**	**101,40**	**94,30**	**91,26**
XS0111697081	EUROBOND Repubblic of Italy 2000/2002 TV 3,23%	**101,53**	**99,90**	**91,37**	**89,91**
XS0125141316	EUROBOND Repubblic of Italy 2001/2011 TF 6,00%	**106,31**	**103,31**	**95,67**	**92,97**
XS0127540515	EUROBOND Repubblic of Italy 2001/2006 TF 5,25% USD	**105,67**	**103,04**	**95,10**	**92,74**
XS0137815246	EUROBOND Repubblic of Italy USD 2001/2006 TF 2,19%	**101,04**	**98,85**	**90,93**	**88,96**
	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,00% s.	**101,95**	**99,95**	**91,76**	**89,96**
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 2,00%	**102,16**	**100,16**	**91,94**	**90,14**
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 1,74%	**101,59**	**99,85**	**91,43**	**89,87**
IT0006525932	B.E.I. 4,50% 02-11-1998/2018	**69,84**	**67,57**	**62,86**	**60,83**
IT0006525742	B.E.I. 4,50% 1998/2018	**70,88**	**68,63**	**63,79**	**61,77**
IT0006530049	B.E.I. CMS linked 04/08/1999/2014 4,35%	**95,60**	**93,47**	**86,04**	**84,12**
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	**111,17**	**108,54**	**100,05**	**97,68**
IT0006530569	B.E.I. 1,84% ind. S. 1999/2006 STICKY FLO	**101,02**	**99,18**	**90,91**	**89,26**
IT0006528308	B.E.I. 05 FAR EAST LKD	**87,42**	**87,42**	**78,67**	**78,67**
IT0006527052	B.E.I. EURO STABILIY BOND 5-2-99 2019 4,25%	**72,23**	**70,10**	**65,01**	**63,09**
IT0006528688	B.E.I. 4,13% STET UP CALLABLE 5-2-99/2014	**92,74**	**90,68**	**83,47**	**81,61**

IT0006517996	B.E.I. TEL QUEL 17-10-97/2002	**133,30**	**133,30**	**119,97**	**119,97**
IT0006528316	B.E.I. TURBO ONE COUPON ind. 17-5 -99 -/2005	**101,06**	**101,06**	**90,95**	**90,95**
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	**40,39**	**40,39**	**36,35**	**36,35**
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	**94,89**	**94,89**	**85,40**	**85,40**
IT0006526609	B.E.I. 5,00% 22 - 01/99/2029	**76,87**	**74,37**	**69,18**	**66,93**
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	**44,36**	**44,36**	**39,92**	**39,92**
IT0006527300	Bei Euro Step-Down 26-01/99/2029 4,25%	**66,49**	**64,36**	**59,84**	**57,92**
IT0006521139	B.E.I. Fixed Revers 5-02-98/2013 11,15%	**98,52**	**92,95**	**88,67**	**83,65**
IT0006533399	BEI TF AMMORTISING 15/3/2000/2015 5,00%	**98,22**	**95,72**	**88,40**	**86,15**
IT0006523960	B.E.I. one coupon 15-04-98/2013	**91,94**	**91,94**	**82,75**	**82,75**
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	**107,36**	**104,11**	**96,62**	**93,70**
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,91%	**101,81**	**99,90**	**91,63**	**89,91**
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	**79,36**	**79,36**	**71,42**	**71,42**
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	**120,96**	**120,96**	**108,86**	**108,86**
IT0006526153	BERS 98/18LIFESTYLE	**78,29**	**78,29**	**70,46**	**70,46**
IT0006527078	BERS-24EU SDLIFESTIL 5,00%	**69,76**	**67,26**	**62,78**	**60,53**
IT0006527524	BERS-24EU SD MIRROR 4,00%	**65,71**	**63,71**	**59,13**	**57,33**
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
	E.N.E.L.				
XSO102342390	EUROBOND ENEL 1999/2004 TITOLO CON CEDOLA	**102,29**	**101,19**	**92,06**	**91,07**
XSO121335615	EUROBOND ENEL S.p.a. 5,88% NOTES DUE 2005	**106,73**	**103,79**	**96,06**	**93,41**
	E. N. I.				
IT000504172	E.N.I. 1-12-93/2003 t ind 1,15%	**108,17**	**108,17**	**97,35**	**96,32**

	I. R .F. I. S.				
IT0001299228	*99/06 3,85%*	**96,84**	**94,91**	**87,16**	**85,42**
IT0001098588	97/07/2007 TITOLO CON CEDOLA TF 7,1%	**109,22**	**105,67**	**98,30**	**95,10**
IT0001175204	97/04 52 5,7%Titolo con cedola	**104,63**	**101,78**	**94,16**	**91,60**
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	**106,00**	**102,50**	**95,40**	**92,25**
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	**94,97**	**94,97**	**85,47**	**85,47**
IT0000576683	IMI 1996/2004 9,70% Titolo con cedola TF	**111,89**	**107,04**	**100,70**	**96,34**
	Ente Ferrovie dello Stato				
IT0000518362	Ente FF.SS. 0,90% Ind. trim. 17-5-1994/2002	**101,85**	**100,05**	**91,67**	**90,05**
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	**112,35**	**107,90**	**101,12**	**97,11**
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT0001181723	1,86% dual rate ind. 13-12-97/2002	**101,79**	**99,93**	**91,61**	**89,94**
IT0001225330	Commodity Linked Bo 11-05-98/2003	**111,64**	**111,64**	**100,47**	**100,47**
IT0001260485	Fixed Reverse Float 25-09/2016 11,00%	**83,48**	**77,98**	**75,13**	**70,18**
IT0001208948	Index Bond II 9-03/2003 zero coupon	**110,15**	**110,15**	**99,13**	**99,13**
IT0001239315	index bond VII 1-07/98/2003	**102,18**	**102,18**	**91,96**	**91,96**
IT0001218137	Imi IV con premio rimb. 9-04/98/2005 3,20%	**97,95**	**96,35**	**88,16**	**86,72**
IT0001157830	Imi tel quel 1-10-97/2007	**77,11**	**77,11**	**69,40**	**69,40**
IT0000954302	Imi II 19-12/96-2006 3,55%	**109,80**	**108,02**	**98,82**	**97,22**

IT0001282414	SP 98/13 7SD 6,00%	**86,92**	**83,92**	**78,23**	**75,53**
IT0001302659	SP 99/19 7IND 3,81%	**83,75**	**81,85**	**75,38**	**73,67**
IT0001319000	SP 05 11 INDEX BOX88,84 6,50%	**94,38**	**91,13**	**84,94**	**82,02**
IT0001335956	05 EU 18 INDEX 6,50%	**89,29**	**86,04**	**80,36**	**77,44**
IT0001375291	SPIMI -04EU34 UBB	**102,54**	**102,54**	**92,28**	**92,28**
IT0001408654	SP IMI - 06 7 I-T BB	**97,45**	**97,45**	**87,71**	**87,71**
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000504537	2,20 %sem. 1a 1-1-94/2004	**102,47**	**100,27**	**92,22**	**90,24**
IT0000978749	1,53% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	**100,75**	**99,22**	**90,68**	**89,30**
IT0001421178	4,35% CREDIOP 03 2	**102,24**	**100,06**	**92,02**	**90,05**
IT0000500238	2,05% ind. sem..31a 1-11-93/2003	**102,24**	**100,19**	**92,01**	**90,17**
IT0000506672	1,85% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	**102,21**	**100,36**	**91,98**	**90,32**
IT0000508959	1,75% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	**105,49**	**103,74**	**94,94**	**93,36**
IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	**103,50**	**100,12**	**93,15**	**90,11**
IT0001282299	Crediop 12^ 18-12-98/2013 6,50%	**81,87**	**78,62**	**73,68**	**70,76**
IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	**96,76**	**96,76**	**87,08**	**87,08**
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	**96,46**	**96,46**	**86,81**	**86,81**
IT0001303350	***Crediop 1^29-01-99/2019 9,00%***	**71,54**	**67,04**	**64,38**	**60,33**
IT0001223194	***Crediop Lock-in 5^ tel 22-05-98/2002***	**107,18**	**107,18**	**96,46**	**96,46**
IT0001223210	***Crediop Lock-in 6^ tel 26-05-98/2002***	**107,15**	**107,15**	**96,44**	**96,44**
IT0001231569	***Crediop Lock-in 7^ tel 29-05-98/2002***	**107,99**	**107,99**	**97,19**	**97,19**
IT0001308607	***Crediop step down 2^ 26-02-99/2024 10,00%***	**66,35**	**61,35**	**59,71**	**55,21**
IT0001317707	***Crediop step down 3^ 29-03-99/2019 4,25% sem.***	**67,91**	**63,96**	**61,11**	**57,29**
IT0001264792	***Crediop t.f. 10^ 15-10-98/2018 5,00% sem.***	**70,36**	**65,36**	**63,32**	**58,82**
IT0001277406	***Crediop t.f. 11^ 27-11-98/2018 4,50%***	**66,87**	**64,62**	**60,18**	**58,15**
IT0001332342	***Crediop Best Average Nik 14-5-99 2009 7,00%***	**77,72**	**74,22**	**69,95**	**66,80**
IT0001355194	***Crediop Floor Ecu CMS 30 ind 30-7-99 2014 4,75%***	**99,97**	**97,59**	**89,97**	**87,83**
IT0001400214	***Crediop 99/02 4,20%***	**102,19**	**100,09**	**91,97**	**90,08**

IT0001462636	*Crediop 00/05 TMT*	95,23	95,23	85,71	85,71
IT0001446522	*Crediop 02 7 PLN 15,00%*	107,84	100,34	97,06	90,31
IT0001959250	*Crediop 2000/2006 mobile comunication tecn. Bond eur*	99,02	99,02	89,12	89,12
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000164506	TV 1,95% 1987/2003	101,36	99,41	91,22	89,46
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	130,08	122,33	117,07	110,10
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	124,74	118,74	112,27	106,87
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	120,25	115,00	108,23	103,50
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	122,75	117,00	110,48	105,30
IT0000168697	2,25% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	102,25	100,00	92,03	90,00
	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	102,00	99,00	91,80	89,10
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo ter				
IT0000018249	7,00% 22/02/1974/2009	86,50	83,00	77,85	74,70
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1924/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
IT0000022373	OP 7,00% 8/7/1974 2010	102,50	99,00	92,25	89,10
IT0000948593	13/12/96 2003 ind. 1,88%	101,20	99,32	91,08	89,39
IT0001120556	97/04 314 ind. S. 1,62%	100,64	99,02	90,57	89,11
IT0001163812	21/10/97/2004 326ind. S. 1,91%	101,38	99,47	91,24	89,52
IT0001206538	1/3/1998/2008 341 ind. 1,87% sem.	101,58	99,71	91,42	89,74

	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000022266	1-4-71/2008 12,00%	**110,00**	**104,00**	**99,00**	**93,60**
IT0000032562	1-4-76/2009 7,00%	**98,90**	**95,40**	**89,01**	**85,86**
IT0000020427	BNL CF00/00/0000 2004 5,00%	**102,51**	**100,01**	**92,25**	**90,00**
IT0000020716	BNL CF 1-69/2010 6,00%	**103,15**	**100,15**	**92,84**	**90,14**
IT0000020724	BNL CO 1-4/1967/2004 6,00%	**102,00**	**99,00**	**91,80**	**89,10**
IT0001298931	BNL EURPEAN BANKS 98/2003	**114,57**	**114,57**	**103,11**	**103,11**
IT0001344206	B.N.L. GJ EURO STOXX 50 FLO 15/12/99/2005	**97,61**	**97,61**	**87,85**	**87,85**
IT0000022258	B.N.L. O ex 5,00% 1-90/2005 6,00%	**103,25**	**100,25**	**92,93**	**90,23**
IT0001344214	B.N.L. NIKKEI FLOORED 99/2004 1,75%	**94,02**	**92,27**	**84,61**	**83,04**
IT0001093274	B.N.L. 1997/2004 Titolo con cedola TF 7,35%	**108,29**	**104,61**	**97,46**	**94,15**
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
IT0000112927	16,00% 22° 1-10-1983/2003	**118,25**	**110,25**	**106,43**	**99,23**
IT0000148095	10,00% 3 4 tr 30-3/79/2004	**114,00**	**109,00**	**102,60**	**98,10**
IT0000118445	15,40% 33° 5-11-1984/2009	**110,00**	**102,30**	**99,00**	**92,07**
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	**113,70**	**106,00**	**102,33**	**95,40**
IT0000172947	11,50% 1988/2003	**110,75**	**105,00**	**99,68**	**94,50**
IT0000156908	9,00% 53° 1-04-1987/2002	**107,40**	**102,90**	**96,66**	**92,61**
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	**106,17**	**101,17**	**95,55**	**91,05**
	Credito agrario				
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	**109,55**	**104,55**	**98,60**	**94,10**
IT0000172947	11,50% 1988-2003	**111,10**	**111,10**	**99,99**	**94,82**

	Banca di Roma				
IT0000930955	Banca di Roma 01-11-96/2003 ind. Tr 0,88%	**101,64**	**99,88**	**91,48**	**89,89**
IT0000568953	Banca di Roma ZC OPT 15/3/96/2008	**72,80**	**72,80**	**65,52**	**65,52**
IT0001394565	Bancadi Roma 1999/2009 Titolo con cedola TF 5,80%	**104,51**	**101,61**	**94,06**	**91,45**
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	**105,83**	**102,83**	**95,24**	**92,54**
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	**121,50**	**119,00**	**109,35**	**107,10**
IT0000018371	Cariplo CV 6,00% 2006	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**
	Agrarie				
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 11-9-1972/2004	**105,75**	**102,25**	**95,18**	**92,03**
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	**105,13**	**102,13**	**94,61**	**91,91**
	Opere pubbliche				
IT00000272531	Cariplo OO.PP. 2,20% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	**102,57**	**100,37**	**92,31**	**90,33**
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,20% ind. sem. 6-3-1991/2006	**102,40**	**100,20**	**92,16**	**90,18**
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	**104,50**	**101,50**	**94,05**	**91,35**
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-4 -1975/2033	**105,42**	**102,42**	**94,88**	**92,18**
IT0000022423	Cariplo OOPP 7,00% 2033	**105,40**	**101,90**	**94,86**	**91,71**
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0000018579	*5,00% 2015*	**120,50**	**118,00**	**108,45**	**106,20**
IT0000018546	*6,00% 2013*	**103,11**	**100,11**	**92,79**	**90,09**

IT0000018603	9,00% 2010	108,75	104,25	97,88	93,83
IT0000018595	7,00% 2005	107,80	104,30	97,02	93,87
IT0000018587	6,00% 2015	103,07	100,07	92,76	90,06
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 154	102,84	100,14	92,55	90,13
IT0001223889	5,58% 05/05/98/2013	102,31	99,52	92,07	89,56
IT0000972148	1,80% ind. s 29/12/96/2010	97,89	96,09	88,10	86,48
IT0000972130	1,80% ind s. 29/12796/2010	98,62	96,82	88,75	87,13
IT0001231189	0,91% t. 2/06/98/2003	101,31	99,49	91,18	89,54
IT0001242616	29-07-98/2002 ToY	110,24	110,24	99,21	99,21
IT0001233813	5,10% 01-01-1998/2003	103,31	100,76	92,98	90,68
IT0001192506	5,50% 01-01-1998/2003	103,61	100,86	93,25	90,77
IT0000564804	1,80% ind s 29-12-95/2010	98,04	96,24	88,23	86,61
IT0001086641	ISTBOLO z.c. 30-01-97 2022 115^	78,47	78,47	70,62	70,62
IT0001086658	ISTBOLO z.c. 30-01-97 2022 115^	27,12	27,12	24,40	24,40
IT0001302659	SAN PAOLO IMI 7-SWAP EURO 25/10/1999/2019 3,81%	84,16	82,25	75,74	74,03
IT0001319000	SANPAOLO IMI IND BOND 11 01/04 1999/2005 6,50%	94,06	90,81	84,65	81,73
IT0001335956	SANPAOLO IMI IND BOND 11 01/04 1999/2005 6,50%	90,08	86,83	81,07	78,14
IT0001494480	SAN PAOLO IMI 2000/2005 CONCERTO EUR	87,61	87,61	78,85	78,85
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020237	6,00% 2008	104,25	101,25	93,83	91,13
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	103,08	100,75	92,77	90,67
IT0001223202	5,00% 16^ 5-5-98/2008	103,28	100,78	92,95	90,70
IT0001230843	1,50% 4^ EURO ind.s 1-6-98/2008	102,77	101,27	92,49	91,14
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	103,34	100,84	93,01	90,76
IT0000174752	12,30% 1-2 -88/2003	113,10	106,95	101,79	96,26
IT0001204921	5,35% 7° emissione (1988-2008)	104,51	101,84	94,06	91,65
IT0000170933	12,35% 01/12/87/2003	110,48	104,30	99,43	93,87
IT0001282133	2,38% 44a 1-12-98/2005 ind.	103,59	101,21	93,23	91,08
IT0001282117	1998/2005 Titolo con cedola TV 2,20% EUR	103,52	101,32	93,17	91,19

IT0001239042	1998/2008 Titolo con cedola TV 2,14% EUR	**100,48**	**98,34**	**90,43**	**88,51**
IT0001296109	1999/2009 Titolo con cedole TF 4,00% EUR	**94,72**	**92,72**	**85,25**	**83,45**
IT0001296133	1999/2014 Step down multi coupon ind. tasso irs eur 4,00%	**87,80**	**85,80**	**79,02**	**77,22**
IT0001302733	1999/2029 multi coupon eur 5,00%	**74,81**	**72,31**	**67,33**	**65,08**
IT0001308508	*1999/2029 multi coupon eur 5,00%*	**79,98**	**77,48**	**71,98**	**69,73**

02A12518

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ivelip»

Estratto decreto n. 430 del 9 settembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IVELIP, anche nelle forme e confezioni: «20% emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca da 100 ml, «20% emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca da 250 ml, «20% emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca da 500 ml e «20% emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca da 1000 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Clintec Parenteral S.A., con sede legale e domicilio fiscale in B.P. 56 - 78311 Maurepas Cedex, 6, Avenue L. Pasteur - Z.I. De Coignieres, Francia (FR).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 % emulsione per infusione endovenosa» 1 sacca da 100 ml - A.I.C. n. 029046051 (in base 10), 0VQF93 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «a uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral S.A., stabilimento sito in Montargis - Cedex (Francia), Z.I. Amilly - 60, Rue De Marechal Juin BP 347 (tutte); Baxter S.A., stabilimento sito in Lessines - Belgio, Boulevard Renè Branquart, 80 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia purificato 20 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 1,2 g; glicerolo 2,5 g; oleato di sodio 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml; sodio idrossido q.b. a ph;

confezione: «20% emulsione per infusione endovenosa» sacca 250 ml - A.I.C. n. 029046063 (in base 10), 0VQF9H (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «a uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral S.A., stabilimento sito in Montargis - Cedex (Francia), Z.I. Amilly - 60, Rue De Marechal Juin BP 347 (tutte); Baxter S.A., stabilimento sito in Lessines - Belgio, Boulevard Renè Branquart, 80 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia purificato 20 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 1,2 g; glicerolo 2,5 g; oleato di sodio 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml; sodio idrossido q.b. a ph;

confezione: «20% emulsione per infusione endovenosa» sacca 500 ml - A.I.C. n. 029046075 (in base 10), 0VQF9V (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «a uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell' art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: dicotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral S.A., stabilimento sito in Montargis - Cedex (Francia), Z.I. Amilly - 60, Rue De Marechal Juin BP 347 (tutte); Baxter S.A., stabilimento sito in Lessines - Belgio, Boulevard Renè Branquart, 80 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia purificato 20 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 1,2 g; glicerolo 2,5 g; oleato di sodio 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml; sodio idrossido q.b. a ph;

confezione: «20% emulsione per infusione endovenosa» sacca 1000 ml - A.I.C. n. 029046087 (in base 10), 0VQFB7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «a uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Clintec Parenteral S.A., stabilimento sito in Montargis - Cedex (Francia), Z.I. Amilly - 60, Rue De Marechal Juin BP 347 (tutte); Baxter S.A., stabilimento sito in Lessines - Belgio, Boulevard Renè Branquart, 80 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: olio di soia purificato 20 g;

eccipienti: fosfatidi d'uovo purificati 1,2 g; glicerolo 2,5 g; oleato di sodio 30 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml; sodio idrossido q.b. a ph.

Indicazioni terapeutiche: apporto di calorie lipidiche nel corso di una alimentazione parenterale equilibrata, quando l'alimentazione orale od enterale è impossibile o insufficiente, apporto di acidi grassi essenziali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12437

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Exocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 459 del 24 luglio 2002

Medicinale: EXOCIN.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo, 134/138 - c.a.p. 00100 (Italia), codice fiscale n. 00431030584.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione del medicinale: «Exocin» è modificata come di seguito indicata: è approvato l'inserimento tra le indicazioni terapeutiche: «del trattamento delle ulcere corneali», con la conseguente modifica dello schema posologico: «cheratiti ed ulcere corneali infettive di origine batterica: per i primi due giorni, 1-2 gocce ogni trenta minuti, durante il giorno. Nella settimana successiva, 1-2 gocce ogni ora inizialmente per poi gradualmente ridurre la posologia (1-2 gocce quattro volte al giorno) fino a completare il trattamento». I nuovi stampati corretti e approvati sono allegati al presente provvedimento.

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 027234032 - «0,3% collirio soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Artane»

Estratto decreto n. 464 del 30 settembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a norma della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874:

Medicinale: ARTANE.

Confezioni:

A.I.C. n. 003488018 - «2 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 003488032 - «retard» 30 capsule 5 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 8 - Valle Salimbene (Pavia), con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12432

Riconoscimento e registrazione stabilimenti di produzione di mangimi e intermediari

Si comunica che con decreto direttoriale n. 3 del 7 ottobre 2002 sono stati rilasciati a favore delle ditte di seguito indicate i numeri di riconoscimento e di registrazione identificativi per gli stabilimenti di produzione di mangimi e per gli intermediari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)*, dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* e dell'art. 3, comm 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123:

Nome ditta	Località	Numero dentificativo	
Matini silos e mangimi S.p.a.	Loc. Cirras - Santa Giusta - Oristano	Ex art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)* del d.lgs. n. 123/1999	α IT 060001 OR
Milia S.r.l.	Loc. Tancas de Mesu - Bortigali - Nuoro	Ex art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)* del d.lgs. n. 123/1999	α IT 060005 NU
Silpa mangimi S.n.c.	Via Monti, 31 - Assemini - Cagliari	Ex art. 2, comma 2, lettera *c)* e *d)* del d.lgs. n. 123/1999	α IT 060004 CA
Serra mangimi S.r.l.	Zona industriale - Nurri - Nuoro	Ex art. 2, comma 2, lettere *c)* e *d)* del d.lgs. n. 123/1999	α IT 060003 NU
Palmera S.p.a.	Loc. Su Arrasolu - Olbia - Sassari	Ex art. 7, comma 2, lettera *c)* del d.lgs. n. 123/1999	IT 020001 SS
Indesard S.r.l.	Zona industriale - Olbia Sassari	Ex art. 7, comma 2, lettera *c)* del d.lgs. n. 123/1999	IT 020002 SS
Giuseppe Secci e figli S.r.l.	S.S. 128 km 20,500 - Senorbi - Cagliari	Ex art. 7, comma 2, lettera *c)* del d.lgs. n. 123/1999	IT 020004 CA
M.F.B. S.n.c. di Brundu e figli	Zona industriale Tossilo - Macomer - Nuoro	Ex art. 7, comma 2, lettera *c)* del d.lgs. n. 123/1999	IT 020003 NU
Farmer Jehnussa S.r.l.	Via Porcella, 28 - Arborea - Oristano	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070003 OR
Mile S.r.l.	Loc. Tancas de Mesu - Bortigali - Nuoro	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070006 NU
Veter. Zoo S.r.l.	Via Peretti, 13 - Cagliari	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070005 CA
Vetar S.r.l.	Via Torino, 8 - Arborea - Oristano	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070001 OR
Co.Sa.Fa.Ca. coop.	S.p. Elmas/Sestu km 2,600 - Sestu - Cagliari	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070004 CA
Saba Adriano	Piazza Pilar, 16 - Villamassargia - Cagliari	Ex art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 123/1999	α IT 070007 CA

02A12471

Prospetto riassuntivo dei dati regionali relativi alla riscossione dei diritti sanitari ed ai costi sostenuti per il servizio di ispezione e controllo veterinario sugli animali vivi e su taluni prodotti di origine animale. (Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432).

SITUAZIONE APPLICATIVA ANNO 2001

Regione	Costi		Contributi
Piemonte		Dati non pervenuti	
Valle D'Aosta		Dati non pervenuti	
Liguria		Dati non pervenuti	
Lombardia	8.186.735,48		7.565.267,63
Trento	764.239,49		182.484,04
Bolzano		Dati non pervenuti	
Veneto	13.004.817,95		2.012.040,69
Friuli-V. Giulia		Dati non pervenuti	
Emilia-Romagna	10.389.644,15		6.476.953,88
Toscana	3.419.138,75		1.140.896,08
Umbria	1.181.603,57		679.851,35
Marche		Dati non pervenuti	
Lazio		Dati non pervenuti	
Abruzzo	601.810,87		1.098.829,60
Molise	481.990,13		286.309,54
Campania	2.486.026,47		1.841.981,38
Basilicata		Dati non pervenuti	
Puglia	2.663.936,25		985.939,20
Calabria		Dati non pervenuti	
Sicilia	2.103.115,57		1.455.263,14
Sardegna	824.157,16		871.468,65
TOTALE	35.717.571,69		24.597.285,18

02A12474

Rettifica al provvedimento di A.I.C. n. 203 del 7 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Prohance»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 583 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: PROHANCE.

Confezioni:

«279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 5 ml - A.I.C n. 029055011;

«279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 10 ml - A.I.C. n. 029055023;

«279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 20 ml - A.I.C. n. 029055035;

«279,3 mg soluzione iniettabile uso endovenoso» flacone 15 ml - A.I.C. n. 029055047.

Società: Bracco S.p.a. via E. Folli, 50 - 20134 Milano.

Il provvedimento di A.I.C. n. 203 del 7 maggio 2002, è rettificato nello modifica delle denominazioni delle confezioni così come segue:

da: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml, a: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml;

da: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml, a: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml;

da: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml, a: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml;

da: «279,3 mg soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml, a: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml.

02A12433

Rettifica al decreto NCR n. 363 del 18 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Acequide»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 584 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: ACEQUIDE.

Confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 028317030.

Società: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Il decreto NCR n. 363 del 18 luglio 2002, è rettificato nella composizione degli eccipienti così come segue:

da: eccipienti: magnesio carbonato pesante, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, polietilenglicole 400, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a: eccipienti: lattosio, magnesio carbonato pesante, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, crospovidone, idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, ossido di ferro rosso, ossido di ferro giallo, cera candelilla (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

02A12435

Rettifica al decreto G n. 237 del 28 gennaio 2000 relativo alla specialità medicinale «Aciclovir»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 585 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: ACICLOVIR.

Confezione: «800 mg» 35 compresse da 800 mg - A.I.C. n. 033410046/G.

Società: Alterna Farmaceutici S.r.l., via dei Pestagalli, 7 - 20138 Milano.

Il decreto G n. 237 del 28 gennaio 2000, relativo al medicinale suindicato, è rettificato: da: «periodo di validità: la validità del prodotto è di quarantotto mesi dalla data di fabbricazione», a: «periodo di validità: la validità del prodotto è di sessanta mesi dalla data di fabbricazione».

02A12434

Rettifica al decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Emadote»

Estratto provvedimento di A.I.C. n. 586 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: EMADOTE.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 029174036;

«125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 029174048;

«500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse - A.I.C. n. 029174051;

«500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - A.I.C. n. 029174063.

Società: Fagen S.r.l., s.s. 233 km 20,5 Origgio (Varese).

Il decreto NCR n. 200 del 7 maggio 2002, è rettificato nella classificazione delle confezioni in oggetto così come segue: da: classe: A; a: classe: A - nota 84.

02A12438

Rettifica al decreto NCR n. 389 del 22 luglio 2002 relativo alla specialità medicinale «Losazid»

Estratto provvedimento di A.I.C n. 587 del 7 ottobre 2002

Specialità medicinale: LOSAZID.

Confezione: «50 + 12,5 mg compresse rivestite» 28 compresse - A.I.C. n. 031497050.

Società: Sigma - Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Il decreto NCR n. 389 del 22 luglio 2002 è rettificato nell'attestazione della copertura brevettuale e nella descrizione della composizione del principio attivo così come segue:

da: classe: A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

è rettificato a: classe: A - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

e da: principio attivo: losartan potassico mg 50,00 (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg);

a: principi attivi: losartan potassico mg 50,00 (pari a losartan 45,76 mg e potassio 4,24 mg), idroclorotiazide 12,5 mg.

02A12436

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato del giocattolo denominato «Monopattino Scooter T002» importato dalla società Zironi Casalinghi S.p.a., in Funo di Argelato.

Con decreto ministeriale del 13 marzo 2002 prot. n. 1251539 è stato disposto il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato del giocattolo denominato «Monopattino Scooter Too2» di fabbricazione cinese ed importato dalla società Zironi Casalinghi S.p.a., con sede in via Arti Minori, 180 - 40050 Funo di Argelato (Bologna), in quanto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

02A12475

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2002, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	115,1		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	111,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2

02A12501

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di adozione del progetto di Piano di bacino - stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 238, del 10 ottobre 2002, alla pagina 47, la sede di consultazione «Regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali - Area tutela del territorio, via di Novoli 26 - Firenze» è corretta con «Regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale, Palazzo "A" - piano terreno, via di Novoli 26 - Firenze».

02A12513

REGIONE PUGLIA

Approvazione in via definitiva del piano regolatore generale del comune di San Donaci

La giunta della regione Puglia con atto n. 1421 del 30 settembre 2002, (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di San Donaci (Brindisi).

02A12489

Approvazione della variante al P.R.G. per la ritipizzazione dei suoli in ditta Biunno G + 2 nel comune di Martina Franca

La giunta della regione Puglia con atto n. 1420 del 30 settembre 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per la ritipizzazione dei suoli in ditta Biunno G + 2 nel comune di Martina Franca in conseguenza di esecuzione ordinanza T.A.R. Lecce n. 2006/91, adottata con delibere di C.A. n. 1/93 e n. 1/01».

02A12488

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Groupe Services Vallee D'Aoste Piccola Cooperativa a r.l.», in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 3665, in data 7 ottobre 2002, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Groupe Services Vallee D'Aoste Piccola Cooperativa a r.l.», con sede legale in Aosta, via Martinet, 47, costituita con atto a rogito del notaio Ottavio Bastrenta, in data 28 ottobre 1999, iscritta al n. 726 del Registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Massimo Scarrone di Saint-Vincent (Aosta).

02A12444

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651253/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035